SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 290

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 14 dicembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 267/L

LEGGE 26 novembre 2007, n. **230.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005.

07G0246

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 268/L

DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. **231.**

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

07G0248

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 269

MINISTERO DELL'INTERNO

248º Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

07A10398

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 ottobre 2007.

Modifica dell'allegato *A* del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84 e degli allegati *A* e *B* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del 21 giugno 2005, serie L 157;

Vista la direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi;

Vista la direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi;

Vista la direttiva 2006/98/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua talune direttive in materia di fiscalità, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, recante attuazione della direttiva 2003/48/CE;

Visto in particolare l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo n. 84 del 2005, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate modifiche all'allegato *A* del medesimo decreto legislativo, contenente l'elenco degli enti collegati di cui al comma 6, lettera *a)*, del citato art. 2, conformemente a quanto stabilito in sede comunitaria;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143, recante attuazione della direttiva 2003/49/CE, che ha introdotto l'art. 26-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e che ha aggiunto al medesimo decreto presidenziale gli allegati *A* e *B*;

Visto l'art. 26-*quater*, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, il quale stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate modifiche agli allegati *A* e *B* del medesimo decreto presidenziale, conformemente a quanto stabilito in sede comunitaria;

Tenuto conto della necessità di modificare l'allegato *A* del decreto legislativo n. 84 del 2005 e gli allegati *A* e *B* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'allegato *A* del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Spagna:

"Bulgaria Общините (comuni)

Социалноосигурителни фондове (Fondi di previdenza sociale)"

e, tra le voci relative a Portogallo e Slovacchia:

"Romania autoritățile administrației publice locale (autorità della pubblica amministrazione locale)".

2. Nell'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera *dd)*, sono aggiunte le seguenti:

ee) società di diritto bulgaro denominate: "събирателното дружество", "командитното дружество", "дружеството с ограничена отговорност", "акционерното дружество", "командитното дружество с акции" "кооперации", "кооперативни съюзи", "държавни предприятия" costituite in conformità della legislazione bulgara e dedite ad attività commerciali;

ff) società di diritto rumeno denominate: "societăți pe acțiuni", "societăți în comandită pe acțiuni", "societăți cu răspundere limitată".

Nell'allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il numero 25, sono aggiunti i seguenti:

26) корпоративен данък in Bulgaria;

27) impozit pe profit, impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți in Romania.

Art. 2.

1. Le modifiche di cui all'art. 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 351

07A10457

DECRETO 29 novembre 2007.

Ripartizione tra le società partecipate da Riscossione S.p.a. (oggi Equitalia S.p.a.) dell'acconto previsto per l'anno 2007.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, che prevede l'obbligo per i concessionari della riscossione di versare, entro il 30 dicembre di ogni anno, il 33,6 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237; a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo;

Visto l'art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge n. 79 del 1997, che prevede che con decreto ministeriale, emanato annualmente, sia stabilita la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente nei rispettivi ambiti territoriali, le modalità di versamento, nonché ogni altra disposizione attuativa;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ai sensi del quale, dal 1° ottobre 2006, le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante Riscossione S.p.a., ora Equitalia S.p.a., e le società da questa partecipate;

Visto l'art. 3, comma 28 del predetto decreto-legge n. 203 del 2005, che stabilisce che, a decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione S.p.a., ora Equitalia S.p.a., ed alle società dalla stessa partecipate, complessivamente denominati agenti della riscossione, anche ai fini di cui al citato art. 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79;

Visto l'art. 2 della legge regionale della Regione siciliana 22 dicembre 2005, n. 19, ai sensi del quale gli obblighi, i diritti ed i rapporti riferiti nell'art. 3 del citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, alla Riscossione S.p.a., ora Equitalia S.p.a., devono intendersi riferiti in Sicilia alla Riscossione Sicilia S.p.a.;

Visto il proprio decreto 6 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 2006, con il quale è stata stabilita la ripartizione tra gli agenti della riscossione dell'acconto da versare entro il 30 dicembre 2006;

Considerato che il termine del 30 dicembre di cui al citato art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, cade, nel corrente anno, in giorno festivo;

Considerato che il termine fissato dalla norma è volto ad assicurare in ogni caso il versamento dell'acconto entro l'anno di riferimento, anche tenuto conto che il giorno 31 dicembre è considerato, ai fini bancari, semifestivo;

Ritenuto pertanto di dover fissare il termine per il versamento dell'acconto relativo al corrente anno nel giorno 28 dicembre 2007, quale primo giorno lavorativo utile antecedente;

Considerata la riduzione delle entrate versate mediante modello F23 che le società partecipate da Equitalia S.p.a. e da Riscossione Sicilia S.p.a. possono utilizzare mediante compensazione ai fini del recupero dell'anticipazione, conseguente all'adozione di nuovi sistemi di pagamento in via telematica, per il tramite del sistema bancario, delle imposte relative alla registrazione degli atti immobiliari;

Considerato, inoltre, che, per effetto della contrazione dei versamenti effettuati in un determinato ambito territoriale, potrebbe risultare estremamente difficoltosa l'applicazione dello strumento della compensazione;

Ritenuto opportuno, per tali motivi, prevedere una modalità alternativa alla compensazione per consentire il reintegro diretto delle somme anticipate e non ancora recuperate dalle società partecipate da Equitalia S.p.a. e da Riscossione Sicilia S.p.a. in corso d'anno;

Considerato che, a tal fine, può essere utilizzato lo strumento dell'ordinativo diretto di pagamento tratto sull'unità previsionale di base 1.5.2 nell'anbito della Missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», Programma «Regolazioni contabili, restituzione e rimborsi di imposte» (capitolo 3930) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, per la parte eccedente l'occorrente regolazione contabile;

Considerato, altresì, che un indice della difficoltà di applicazione dello strumento della compensazione è costituito dalla non integrale compensazione dell'anti-

cipo entro il primo semestre dell'anno, atteso che, in passato, tale arco temporale si è rivelato ampiamente sufficiente a tal fine;

Ritenuto, pertanto, di dover stabilire, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge n. 79 del 1997, la ripartizione e le modalità di versamento dell'acconto che le società partecipate da Equitalia S.p.a., e da Riscossione Sicilia S.p.a. sono tenute a versare;

Ritenuto, inoltre, opportuno, decorso il primo semestre dell'anno 2008, consentire alle società partecipate da Equitalia S.p.a. e da Riscossione Sicilia S.p.a. di chiedere l'erogazione diretta in luogo della prosecuzione della modalità della compensazione;

Visti gli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad emettere gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Acconto

1. L'acconto di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, che le società partecipate da Equitalia S.p.a. e da Riscossione Sicilia S.p.a., versano entro il 28 dicembre dell'anno 2007, è indicato, per ciascun ambito territoriale, nella tabella in allegato *A*, che fa parte integrante del presente decreto.

2. Le somme di cui al comma 1 sono versate al capitolo 1246 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2007.

Art. 2.

Compensazioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 le società partecipate da Equitalia S.p.a. e da Riscossione Sicilia S.p.a. sono autorizzate ad effettuare la compensazione delle somme versate a titolo di acconto, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, con i riversamenti in Tesoreria provinciale dello Stato relativi alle riscossioni conseguite ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

2. È autorizzato il rimborso delle somme versate a titolo di acconto ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, e non ancora recuperate alla data del 30 giugno 2008 mediante la compensazione di cui al comma 1.

3. Il rimborso è disposto mediante ordinativo diretto di pagamento tratto sull'unità previsionale di base 1.5.2 nell'ambito della Missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», Programma «Regolazioni contabili, restituzione e rimborsi di imposte» (capitolo 3930) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

4. Le società partecipate da Equitalia S.p.a. e da Riscossione Sicilia S.p.a. interessate al rimborso presentano all'Agenzia delle entrate, entro il 15 luglio 2008, apposita istanza per ciascun ambito territoriale gestito, debitamente corredata della documentazione contabile attestante l'ammontare delle somme già recuperate alla data del 30 giugno 2008 mediante compensazione e l'ammontare delle somme residue per le quali si chiede l'erogazione diretta, con conseguente rinuncia alla facoltà di successiva compensazione.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2007

Il Capo del Dipartimento: CAROTTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 156

ALLEGATO *A*

Acconto ex art. 9, comma 1, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, conv. in L. 28 maggio 1997, n. 140

AMBITO	AGENTE DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONI ANNO 2006	ACCONTO ANNO 2007
AGRIGENTO	SERIT SICILIA SPA	864.624,10	290.513,70
ALESSANDRIA	EQUITALIA ALESSANDRIA SPA	35.088.927,76	11.789.879,73
ANCONA	EQUITALIA MARCHE UNO SPA	46.990.382,45	15.788.768,50
AOSTA	EQUITALIA NOMOS SPA	31.769.414,84	10.674.523,39
AREZZO	EQUITALIA GET SPA	39.567.399,94	13.294.646,38
ASCOLI PICENO	EQUITALIA MARCHE UNO SPA	33.258.169,55	11.174.744,97
ASTI	EQUITALIA SESTRI SPA	26.685.565,27	8.966.349,93
AVELLINO	EQUITALIA AVELLINO SPA	30.345.977,67	10.196.248,50
BARI	EQUITALIA ETR SPA	110.961.409,52	37.283.033,60
BELLUNO	EQUITALIA NOMOS SPA	14.779.069,38	4.965.767,31
BENEVENTO	EQUITALIA SESTRI SPA	14.113.781,55	4.742.230,60
BERGAMO	EQUITALIA BERGAMO SPA	173.637.274,66	58.342.124,29
BIELLA	EQUITALIA SESTRI SPA	47.387.554,38	15.922.218,27
BOLOGNA	EQUITALIA POLIS SPA	718.224.407,77	241.323.401,01
BOLZANO	EQUITALIA ALTO ADIGE - SUDTIROL SPA	121.487.548,40	40.819.816,26
BRESCIA	EQUITALIA ESATRI SPA	133.984.213,73	45.018.695,81
BRINDISI	EQUITALIA ETR SPA	18.066.892,17	6.070.475,77
CAGLIARI	EQUITALIA SARDEGNA SPA	17.778.349,09	5.973.525,29
CALTANISSETTA	SERIT SICILIA SPA	829.963,05	278.867,58
CAMPOBASSO	EQUITALIA SERIT SPA	10.430.267,47	3.504.569,87
CASERTA	EQUITALIA POLIS SPA	41.081.044,22	13.803.230,86
CATANIA	SERIT SICILIA SPA	2.284.239,16	767.504,36
CATANZARO	EQUITALIA ETR SPA	15.593.904,54	5.239.551,93
CHIETI	EQUITALIA PRAGMA SPA	40.696.213,14	13.673.927,62
COMO	EQUITALIA COMO E LECCO SPA	44.479.569,91	14.945.135,49
COSENZA	EQUITALIA ETR SPA	30.466.357,03	10.236.695,96
CREMONA	EQUITALIA SRT SPA	25.668.811,01	8.624.720,50
CROTONE	EQUITALIA ETR SPA	9.800.092,02	3.292.830,92
CUNEO	EQUITALIA CUNEO SPA	75.591.124,94	25.398.617,98
ENNA	SERIT SICILIA SPA	239.599,28	80.505,36
FERRARA	EQUITALIA FERRARA SPA	35.117.325,36	11.799.421,32
FIRENZE	EQUITALIA CERIT SPA	240.127.952,02	80.682.991,88
FOGGIA	EQUITALIA FOGGIA SPA	32.890.156,63	11.051.092,63
FORLI CESENA	EQUITALIA CEFORI SPA	48.675.475,65	16.354.959,82
FROSINONE	EQUITALIA FROSINONE SPA	27.224.918,47	9.147.572,61
GENOVA	EQUITALIA POLIS SPA	773.542.639,27	259.910.326,79
GORIZIA	EQUITALIA POLIS SPA	39.352.111,60	13.222.309,50
GROSSETO	EQUITALIA GERIT SPA	18.193.966,27	6.113.172,67
IMPERIA	EQUITALIA SESTRI SPA	23.572.110,71	7.920.229,20
ISERNIA	EQUITALIA SERIT SPA	5.170.564,16	1.737.309,56
LA SPEZIA	EQUITALIA SPEZIA SPA	23.026.729,44	7.736.981,09
L'AQUILA	EQUITALIA GERIT SPA	24.528.102,04	8.241.442,29
LATINA	EQUITALIA GERIT SPA	34.396.493,33	11.557.221,76
LECCE	EQUITALIA LECCE SPA	47.227.505,75	15.868.441,93
LECCO	EQUITALIA COMO E LECCO SPA	74.947.712,45	25.182.431,38
LIVORNO	EQUITALIA GERIT SPA	27.208.880,04	9.142.183,69
LODI	EQUITALIA ESATRI SPA	25.153.206,60	8.451.477,42
LUCCA	EQUITALIA SRT SPA	114.800.311,40	38.572.904,63
MACERATA	EQUITALIA MARCHE DUE SPA	20.591.319,92	6.918.683,49
MANTOVA	EQUITALIA NOMOS SPA	27.285.698,45	9.167.994,68
MASSA	EQUITALIA CERIT SPA	13.368.873,65	4.491.941,55
MATERA	EQUITALIA MATERA SPA	12.760.114,19	4.287.398,37
MESSINA	SERIT SICILIA SPA	1.741.152,44	585.027,22
MILANO	EQUITALIA ESATRI SPA	2.713.069.803,31	911.591.453,91
MODENA	EQUITALIA NOMOS SPA	100.341.432,30	33.714.721,25
NAPOLI	EQUITALIA POLIS SPA	605.717.838,61	203.521.193,77
NOVARA	EQUITALIA SESTRI SPA	58.372.266,71	19.613.081,61
NUORO	EQUITALIA SARDEGNA SPA	4.161.011,74	1.398.099,94
ORISTANO	EQUITALIA SARDEGNA SPA	3.596.377,68	1.208.382,90

(importi espressi in euro)

Acconto ex art. 9, comma 1, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, conv. in L. 28 maggio 1997, n. 140

AMBITO	AGENTE DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONI ANNO 2006	ACCONTO ANNO 2007
OSSOLA	EQUITALIA SESTRI SPA	9.525.146,56	3.200.449,92
PADOVA	EQUITALIA POLIS SPA	497.146.349,09	167.041.173,29
PALERMO	SERIT SICILIA SPA	7.226.370,76	2.428.060,58
PARMA	EQUITALIA PARMA SPA	85.658.331,52	28.781.199,39
PAVIA	EQUITALIA ESATRI SPA	29.442.479,39	9.892.673,08
PERUGIA	EQUITALIA PERUGIA SPA	61.285.506,64	20.591.930,23
PESARO URBINO	EQUITALIA MARCHE DUE SPA	131.177.601,88	44.075.674,23
PESCARA	EQUITALIA PRAGMA SPA	21.943.034,12	7.372.859,46
PIACENZA	EQUITALIA PIACENZA SPA	53.612.310,15	18.013.736,21
PISA	EQUITALIA GET SPA	46.290.796,70	15.553.707,36
PISTOIA	EQUITALIA GET SPA	33.554.626,60	11.274.354,54
PORDENONE	EQUITALIA NOMOS SPA	35.984.831,46	12.090.903,37
POTENZA	EQUITALIA POTENZA SPA	16.615.936,45	5.582.954,65
PRATO	EQUITALIA POLIS SPA	223.991.624,54	75.261.185,85
RAGUSA	SERIT SICILIA SPA	373.002,16	125.328,73
RAVENNA	EQUITALIA RAVENNA SPA	50.476.729,30	16.960.181,04
REGGIO CALABRIA	EQUITALIA ETR SPA	23.936.040,99	8.042.509,77
REGGIO EMILIA	EQUITALIA REGGIO SPA	79.292.323,81	26.642.220,80
RIETI	EQUITALIA RIETI SPA	11.170.946,77	3.753.438,11
RIMINI	EQUITALIA CEFORI SPA	42.866.323,95	14.403.084,85
ROMA	EQUITALIA GERIT SPA	1.791.391.500,46	601.907.544,15
ROVIGO	EQUITALIA POLIS SPA	38.367.830,81	12.891.591,15
SALERNO	EQUITALIA ETR SPA	59.713.905,75	20.063.872,33
SASSARI	EQUITALIA SARDEGNA SPA	30.588.177,25	10.277.627,56
SAVONA	EQUITALIA SESTRI SPA	26.081.572,91	8.763.408,50
SIENA	EQUITALIA GERIT SPA	95.191.337,08	31.984.289,26
SIRACUSA	SERIT SICILIA SPA	771.005,36	259.057,80
SONDRIO	EQUITALIA SONDRIO SPA	46.612.641,25	15.661.847,46
TARANTO	EQUITALIA PRAGMA SPA	24.931.858,92	8.377.104,60
TERAMO	EQUITALIA PRAGMA SPA	27.070.232,46	9.095.598,11
TERNI	EQUITALIA TERNI SPA	24.013.163,41	8.068.422,91
TORINO	EQUITALIA NOMOS SPA	484.267.557,94	162.713.899,47
TRAPANI	SERIT SICILIA SPA	975.844,48	327.883,75
TRENTO	EQUITALIA NOMOS SPA	178.395.098,16	59.940.752,98
TREVISO	EQUITALIA NOMOS SPA	92.314.358,78	31.017.624,55
TRIESTE	EQUITALIA NOMOS SPA	644.169.446,25	216.440.933,94
UDINE	EQUITALIA UDINE SPA	67.425.649,64	22.655.018,28
VARESE	EQUITALIA ESATRI SPA	50.290.501,02	16.897.608,34
VENEZIA	EQUITALIA POLIS SPA	186.456.228,05	62.649.292,62
VERCELLI	EQUITALIA SESTRI SPA	11.142.749,73	3.743.963,91
VERONA	EQUITALIA NOMOS SPA	356.192.946,02	119.680.829,88
VIBO VALENTIA	EQUITALIA ETR SPA	6.355.257,74	2.135.366,60
VICENZA	EQUITALIA NOMOS SPA	112.635.249,72	37.845.443,91
VITERBO	EQUITALIA SERIT SPA	24.311.595,29	8.168.696,02
Totale Nazionale		12.929.550.220,51	4.344.328.874,12

07A10540

DECRETO 10 dicembre 2007.

Caratteristiche artistiche del rovescio delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria a decorrere dal 1º gennaio 2008 - Nuova faccia comune.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il Regolamento (CE) del Consiglio dell'Unione europea del 3 maggio 1998, n. 974, relativo all'introduzione dell'euro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee indata 11 maggio 1998, n. L 139;

Visto il Regolamento (CE) del Consiglio dell'Unione europea del 3 maggio 1998, n. 975, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in data 11 maggio 1998, n. L 139;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1999, n. 506412, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 1999, concernente le caratteristiche artistiche delle monete a circolazione ordinaria da € 2;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee, concernente le caratteristiche artistiche delle monete euro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 28 dicembre 2001, n. C 373;

Considerato che, a seguito dell'allargamento da 15 a 25 Stati membri, il Consiglio dell'Unione europea, in data 7 giugno 2005, ha deciso di modificare la faccia comune delle monete da 10, 20 e 50 eurocent e da 1 e 2 euro, in modo che siano rappresentati tutti gli Stati membri;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 19 settembre 2006, n. C 225, concernente le nuove facce comuni delle monete in euro in circolazione;

Considerato che dal 1º gennaio 2008 gli Stati membri dell'area euro devono adottare le nuove facce comuni;

Ritenuto di dover determinare le caratteristiche artistiche del rovescio della moneta da € 2 a circolazione ordinaria;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1º gennaio 2008, le caratteristiche artistiche del rovescio delle monete da € 2 a circolazione ordinaria, sono determinate come segue:

nel campo sinistro il valore «2». «Sei linee rette attraversano in verticale la parte bassa e alta del campo destro della moneta. Sulle linee sono sovrapposte dodici stelle, ciascuna subito prima delle estremità di ogni linea. Nel campo destro della faccia è raffigurato il continente europeo. La parte destra della raffigurazione è sovrapposta sulla parte centrale delle sei linee. Attraverso la parte centrale del campo destro della faccia è sovrapposta in orizzontale la parola "EURO". Sotto la lettera "O", a destra, vicino al bordo della moneta, appaiono le iniziali "LL" dell'incisore».

Art. 2.

L'allegata riproduzione fotografica fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte della moneta, eseguite in conformità della suddetta descrizione, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Art. 3.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2007

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

07A10541

DECRETO 10 dicembre 2007.

Caratteristiche artistiche del rovescio delle monete da 1 euro a circolazione ordinaria a decorrere dal 1º gennaio 2008 - Nuova faccia comune.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il Regolamento (CE) del Consiglio dell'Unione europea del 3 maggio 1998, n. 974, relativo all'introduzione dell'euro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in data 11 maggio 1998, n. L 139;

Visto il Regolamento (CE) del Consiglio dell'Unione europea del 3 maggio 1998, n. 975, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in data 11 maggio 1998, n. L 139;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1999, n. 506411, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 1999, concernente le caratteristiche artistiche delle monete a circolazione ordinaria da € 1;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee, concernente le caratteristiche artistiche delle monete euro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 28 dicembre 2001, n. C 373;

Considerato che, a seguito dell'allargamento da 15 a 25 Stati membri, il Consiglio dell'Unione europea, in data 7 giugno 2005, ha deciso di modificare la faccia comune delle monete da 10, 20 e 50 eurocent e da 1 e 2 euro, in modo che siano rappresentati tutti gli Stati membri;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 19 settembre 2006, n. C 225, concernente le nuove facce comuni delle monete in euro in circolazione;

Considerato che dal 1º gennaio 2008 gli Stati membri dell'area euro devono adottare le nuove facce comuni;

Ritenuto di dover determinare le caratteristiche artistiche del rovescio della moneta da € 1 a circolazione ordinaria;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1º gennaio 2008, le caratteristiche artistiche del rovescio delle monete da € 1 a circolazione ordinaria, sono determinate come segue:

nel campo sinistro il valore «1». «Sei linee rette attraversano in verticale la parte bassa e alta del campo destro della moneta. Sulle linee sono sovrapposte dodici stelle, ciascuna subito prima delle estremità di ogni linea. Nel campo destro della faccia è raffigurato il continente europeo. La parte destra della raffigurazione è sovrapposta sulla parte centrale delle sei linee. Attraverso la parte centrale del campo destro della faccia è sovrapposta in orizzontale la parola "EURO". Sotto la lettera "O", a destra, vicino al bordo della moneta, appaiono le iniziali "LL" dell'incisore».

Art. 2.

L'allegata riproduzione fotografica fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte della moneta, eseguite in conformità della suddetta descrizione, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Art. 3.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2007

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

07A10542

DECRETO 10 dicembre 2007.

Caratteristiche artistiche del rovescio delle monete da 50 eurocent a circolazione ordinaria a decorrere dal 1º gennaio 2008 - Nuova faccia comune.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il Regolamento (CE) del Consiglio dell'Unione europea n. 974 del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in data 11 maggio 1998, n. L 139;

Visto il Regolamento (CE) del Consiglio dell'Unione europea n. 975 del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in data 11 maggio 1998, n. L 139;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1999, n. 506418, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 1999, concernente le caratteristiche artistiche delle monete a circolazione ordinaria da 50 eurocent;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee, concernente le caratteristiche artistiche delle monete euro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 28 dicembre 2001, n. C 373;

Considerato che, a seguito dell'allargamento da 15 a 25 Stati membri, il Consiglio dell'Unione europea, in data 7 giugno 2005, ha deciso di modificare la faccia comune delle monete da 10, 20 e 50 eurocent e da 1 e 2 euro, in modo che siano rappresentati tutti gli Stati membri;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 19 settembre 2006, n. C 225, concernente le nuove facce comuni delle monete in euro in circolazione;

Considerato che dal 1º gennaio 2008 gli Stati membri dell'area euro devono adottare le nuove facce comuni;

Ritenuto di dover determinare le caratteristiche artistiche del rovescio della moneta da 50 eurocent a circolazione ordinaria;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1º gennaio 2008, le caratteristiche artistiche del rovescio delle monete da 50 eurocent a circolazione ordinaria, sono determinate come segue:

nel campo destro il valore «50». «Sotto la cifra figurano le parole "EURO CENT", disposte orizzontalmente l'una sopra l'altra. La parola "CENT" è scritta in caratteri più grandi, con l'iniziale "C" ancora più grande. Sei linee rette attraversano in verticale la parte bassa e alta del campo sinistro della moneta. Sulle linee sono sovrapposte dodici stelle, ciascuna subito prima delle estremità di ogni linea. Sulla parte centrale e superiore delle sei linee è sovrapposta la raffigurazione del continente europeo. Tra la cifra e il bordo della moneta, a destra, appaiono le iniziali "LL" dell'incisore».

Art. 2.

L'allegata riproduzione fotografica fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte della moneta, eseguite in conformità della suddetta descrizione, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Art. 3.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ROVESCIO

Roma, 10 dicembre 2007

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

07A10543

DECRETO 10 dicembre 2007.

Caratteristiche artistiche del rovescio delle monete da 20 eurocent a circolazione ordinaria a decorrere dal 1º gennaio 2008 - Nuova faccia comune.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il Regolamento (CE) del Consiglio dell'Unione europea del 3 maggio 1998, n. 974, relativo all'introduzione dell'euro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in data 11 maggio 1998, n. L 139;

Visto il Regolamento (CE) del Consiglio dell'Unione europea del 3 maggio 1998, n. 975, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in data 11 maggio 1998, n. L 139;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1999, n. 506417, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 1999, concernente le caratteristiche artistiche delle monete a circolazione ordinaria da 20 eurocent;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee, concernente le caratteristiche artistiche delle monete euro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 28 dicembre 2001, n. C 373;

Considerato che, a seguito dell'allargamento da 15 a 25 Stati membri, il Consiglio dell'Unione europea, in data 7 giugno 2005, ha deciso di modificare la faccia comune delle monete da 10, 20 e 50 eurocent e da 1 e 2 euro, in modo che siano rappresentati tutti gli Stati membri;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 19 settembre 2006, n. C 225, concernente le nuove facce comuni delle monete in euro in circolazione;

Considerato che dal 1º gennaio 2008 gli Stati membri dell'area euro devono adottare le nuove facce comuni;

Ritenuto di dover determinare le caratteristiche artistiche del rovescio della moneta da 20 eurocent a circolazione ordinaria;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1º gennaio 2008, le caratteristiche artistiche del rovescio delle monete da 20 eurocent a circolazione ordinaria, sono determinate come segue:

nel campo destro il valore «20». «Sotto la cifra figurano le parole "EURO CENT", disposte orizzontalmente l'una sopra l'altra. La parola "CENT" è scritta in caratteri più grandi, con l'iniziale "C" ancora più grande. Sei linee rette attraversano in verticale la parte bassa e alta del campo sinistro della moneta. Sulle linee sono sovrapposte dodici stelle, ciascuna subito prima delle estremità di ogni linea. Sulla parte centrale e superiore delle sei linee è sovrapposta la raffigurazione del continente europeo. Tra la cifra e il bordo della moneta, a destra, appaiono le iniziali "LL" dell'incisore».

Art. 2.

L'allegata riproduzione fotografica fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte della moneta, eseguite in conformità della suddetta descrizione, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Art. 3.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ROVESCIO

Roma, 10 dicembre 2007

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

07A10544

DECRETO 10 dicembre 2007.

Caratteristiche artistiche del rovescio delle monete da 10 eurocent a circolazione ordinaria a decorrere dal 1º gennaio 2008 - Nuova faccia comune.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il Regolamento (CE) del Consiglio dell'Unione europea del 3 maggio 1998, n. 974, relativo all'introduzione dell'euro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in data 11 maggio 1998, n. L 139;

Visto il Regolamento (CE) del Consiglio dell'Unione europea del 3 maggio 1998, n. 975, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in data 11 maggio 1998, n. L 139;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1999, n. 506416, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 1999, concernente le caratteristiche artistiche delle monete a circolazione ordinaria da 10 eurocent;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee, concernente le caratteristiche artistiche delle monete euro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 28 dicembre 2001, n. C 373;

Considerato che, a seguito dell'allargamento da 15 a 25 Stati membri, il Consiglio dell'Unione europea, in data 7 giugno 2005, ha deciso di modificare la faccia comune delle monete da 10, 20 e 50 eurocent e da 1 e 2 euro, in modo che siano rappresentati tutti gli Stati membri;

Vista la Comunicazione della Commissione delle Comunità europee, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 19 settembre 2006, n. C 225, concernente le nuove facce comuni delle monete in euro in circolazione;

Considerato che dal 1º gennaio 2008 gli Stati membri dell'area euro devono adottare le nuove facce comuni;

Ritenuto di dover determinare le caratteristiche artistiche del rovescio della moneta da 10 eurocent a circolazione ordinaria;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1º gennaio 2008, le caratteristiche artistiche del rovescio delle monete da 10 eurocent a circolazione ordinaria, sono determinate come segue:

nel campo destro il valore «10». «Sotto la cifra figurano le parole "EURO CENT", disposte orizzon-

talmente l'una sopra l'altra. La parola "CENT" è scritta in caratteri più grandi, con l'iniziale "C" ancora più grande. Sei linee rette attraversano in verticale la parte bassa e alta del campo sinistro della moneta. Sulle linee sono sovrapposte dodici stelle, ciascuna subito prima delle estremità di ogni linea. Sulla parte centrale e superiore delle sei linee è sovrapposta la raffigurazione del continente europeo. Tra la cifra e il bordo della moneta, a destra, appaiono le iniziali "LL" dell'incisore».

Art. 2.

L'allegata riproduzione fotografica fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte della moneta, eseguite in conformità della suddetta descrizione, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Art. 3.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2007

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

07A10545

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 ottobre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «A.C.R.T. Soc. Coop. a r.l.», in Milano.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2007 con il quale la società cooperativa A.C.R.T. Soc. Coop. a r.l., con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Giorgio Magnarini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 21 giugno 2007 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Silvia Valenti, nata ad Agrigento il 24 febbraio 1976, domiciliata in Sesto San Giovanni (Milano), via Solferino n. 14, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Giorgio Magnarini, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A10506

DECRETO 25 ottobre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Millennium Service - Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Cassano allo Ionio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 28 ottobre 2005 e successivo accertamento in data 30 dicembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Millennium Service - Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Cassano allo Ionio (Cosenza) (codice fiscale n. 02318680788) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Paolo Maione, nato a Lamezia Terme il 30 marzo 1974 ivi domiciliato, corso G. Nicotera, n. 215, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A10507

DECRETO 25 ottobre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop. Eurosibaris soc. coop. - Piccola società cooperativa a r.l.», in Francavilla Marittima, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 16 settembre 2005 è successivo accertamento in data 30 dicembre 2005 delle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. del 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art.1.

La cooperativa «Eurosibaris soc. coop. - Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Francavilla Marittima (Cosenza), codice fiscale 02289730786 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*tercecies* del codice civile e l'avv. Paolo Maione, nato a Lamezia Terme il 30 marzo 1974 ivi domiciliato, corso G. Nicotera, n. 215, ne è dominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A10509

DECRETO 25 ottobre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Edilcoop Oratino società coop. a r.l.», in Oratino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza e del successivo accertamento rispettivamente in data 11 gennaio 2007 e 7 giugno 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Edilcoop Oratino soc. coop. a r.l.», con sede in Oratino (Campobasso), (codice fiscale 00744370701), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*ter*decies del codice civile e il dott. Salvatore Rapino, nato a Pescara il 10 luglio 1970, domiciliato in Agnone (Isernia), Corso Vittorio Emanuele, n. 112, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A10511

DECRETO 9 novembre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Dipendenti Salumificio Capra - Soc. coop. a r.l.», in Lissone, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di accertamento dell'associazione di rappresentanza in data 20 luglio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La coop. «Dipendenti Salumificio Capra - Soc. coop. a r.l. in liquidazione», con sede in Lissone (MB), codice fiscale 02725090969, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Alfonso Parlagreco, nato a Messina il 4 ottobre 1961, e residente a Monza (MB), via Goldoni, 20, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A10512

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 novembre 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Biolab Spa», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/

1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 17 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 289 del 10 dicembre 2004 con il quale al laboratorio Biolab Spa, ubicato in Bologna, via Del Tuscolano n. 9/E, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 marzo 2004 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Biolab Spa, ubicato in Bologna, via Del Tuscolano n. 9/E, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 marzo 2008 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità	Regolamento CEE n. 2568/1991, allegato II
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Regolamento CEE n. 2568/1991, allegato IX + regolamento CEE n. 183/1993
Numero di perossidi	Regolamento CEE n. 2568/1991, allegato III
Sostanze polari	Circolare ministeriale n. 1 del 1° novembre 1991, AOAC 982.27 ed 18th 2005

07A10503

DECRETO 27 novembre 2007.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Vastedda della Valle del Belice», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto l'art. 10, comma 4 del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Vastedda della Valle del Belice, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Vastedda della Valle del Belice, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 22239 del 23 novembre 2007 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Consorzio per la tutela del formaggio Vastedda della Valle del Belice, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Vastedda della Valle del Belice, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio per la tutela del formaggio Vastedda della Valle del Belice, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Vastedda della Valle del Belice, secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Vastedda della Valle del Belice.

Art. 2.

La denominazione Vastedda della Valle del Belice è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Vastedda della Valle del Belice, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

2. La protezione transitoria decadrà qualora entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non sarà approvato il relativo piano dei controlli, così come previsto dal comma 2, dell'art. 10 del decreto 21 maggio 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A10504

DECRETO 27 novembre 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Istituto Abruzzese per la Qualità - Azienda speciale della C.C.I.A.A. dell'Aquila», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/1990 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 4 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 243 del 18 ottobre 2006 con il quale al laboratorio Istituto Abruzzese per la Qualità - Azienda speciale della C.C.I.A.A. dell'Aquila, ubicato in L'Aquila, via degli Opifici n. 1 - zona industriale di Bazzano, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 16 maggio 2007 e perfezionata in data 26 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 3 ottobre 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Istituto Abruzzese per la Qualità - Azienda speciale della C.C.I.A.A. dell'Aquila, ubicato in L'Aquila, via degli Opifici n. 1 - zona industriale di Bazzano, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2011 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità	Regolamento CEE n. 2676/1990, allegato 13
Acidità volatile	Regolamento CEE n. 2676/1990, allegato 14
Anidride solforosa	Regolamento CEE n. 2676/1990, allegato 25, par. 2.3
Ceneri	Regolamento CEE n. 2676/1990, allegato 9
Estratto secco netto	Regolamento CEE n. 2676/1990, allegati 4 + 5 (Circolare MIPAF 12 marzo 2003)
Estratto secco totale	Regolamento CEE n. 2676/1990, allegato 4
Litio	Decreto ministeriale 6 marzo 1986 *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 1986, allegato XXX

Denominazione della prova	Norma/metodo
Massa volumica a 20° C	Regolamento CEE n. 2676/1990, allegato 1
Ph	Regolamento CEE n. 2676/1990, allegato 24
Sodio	Regolamento CEE n. 2676/1990, allegato 26
Titolo alcolometrico volumico	Regolamento CEE n. 2676/1990, allegato 4-*bis*
Titolo alcolometrico volumico totale .	Regolamento CEE n. 2676/1990, allegato 4-*bis*
Zuccheri riduttori .	Regolamento CEE n. 2676/1990, allegato 5

07A10505

DECRETO 10 dicembre 2007.

Deroga alle modalità di affinamento per la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Chianti Classico» riserva, previste all'articolo 5 del disciplinare di produzione allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1996 e successive modifiche.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 179 del 14 luglio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo VI e l'allegato VI concernenti norme sui vini di qualità prodotti in regioni determinate;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini»;

Visti i decreti di attuazione della predetta legge;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1996 e successive modificazioni con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti Classico» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Considerato che l'art. 5, comma 9 del disciplinare di produzione dei vini di che trattasi prescrive che la tipologia «Chianti Classico» riserva può essere immessa al consumo solo dopo essere stata sottoposta ad almeno 24 mesi di invecchiamento di cui almeno 3 di affinamento in bottiglia;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2007 concernente la deroga alla modalità di affinamento per la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Chianti Classico» riserva, prevista all'art. 5 del disciplinare di produzione allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1996 e successive modifiche, che fissa il termine di validità fino al 31 dicembre 2007;

Vista la nota del Consorzio Vino Chianti Classico del 20 novembre 2007 con la quale è stata richiesta la proroga alla deroga contenuta nel sopra citato decreto ministeriale del 25 gennaio 2007;

Considerato che il Consorzio sopra citato ha presentato, a questo Ministero, richiesta di modifica del disciplinare di produzione del vino a Docg «Chianti Classico» relativa, tra l'altro, alla pratica dell'affinamento in bottiglia per la tipologia «Chianti Classico» riserva, per la quale occorrono, comunque, tempi che non sono compatibili con l'urgenza delle problematiche connesse al rispetto di accordi commerciali assunti con Paesi terzi da produttori del vino a Docg in questione;

Attesa, pertanto, l'opportunità di non creare grave nocumento a un prodotto di qualità che da sempre ha contribuito ad affermare la politica, portata avanti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel settore delle denominazioni di origine dei vini;

Decreta:

Articolo unico

In deroga alle disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico», annesso al decreto ministeriale 5 agosto 1996 e successive modifiche, è consentito che la pratica dell'affinamento in bottiglia, prevista per la tipologia «Chianti Classico» riserva, possa avvenire anche al di fuori dalla zona di vinificazione definita al sopra citato art. 5, commi 3 e 4 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita medesimo, purché sulle bottiglie siano presenti le indicazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente in materia e la fascetta sostitutiva del contrassegno di Stato.

Le ditte che intendono usufruire di tale deroga sono tenute a presentare preventiva comunicazione all'ufficio periferico, competente per territorio, dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, specificando i seguenti elementi e producendo la relativa documentazione:

la quantità di prodotto che effettua o completa l'affinamento in bottiglia fuori dalla zona di vinificazione;

il luogo e/o il paese di destinazione;

gli estremi della ditta destinataria o importatrice.

La deroga di cui sopra ha validità fino al momento in cui l'Amministrazione, sentito il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, avrà assunto una decisione in merito alla richiesta di modifica citata nelle premesse.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla data di emanazione dello stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A10539

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 12 dicembre 2007.

Modifiche al decreto 13 dicembre 2006, inerente «Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dei centri abitati per l'anno 2007».

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n, 285 e successive modificazioni;

Viste le relative disposizioni attuative contenute nel regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n, 495 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 13 dicembre 2006, recante: direttive calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2007.

Considerata la grave ed eccezionale situazione determinatasi in conseguenza alla manifestazioni in atto da parte delle imprese di autotrasporto, tale da impedire la regolare distribuzione delle merci;

Considerata la necessità di consentire un più rapido ripristino delle condizioni di regolare approvvigionamento e di circolazione sulla rete stradale;

Decreta:

Art. 1.

1. Si dispone che le limitazioni alla circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, previste con il decreto ministeriale 13 dicembre 2006, non si applicano per il giorno 16 dicembre 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2007

Il Ministro: BIANCHI

07A10578

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 30 novembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Trapani.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Trapani nei giorni 12 e 13 novembre c.a. e il malfunzionamento dei suddetti servizi il giorno 17 novembre 2007.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, dovendo avviare il nuovo sistema informatico di pubblicità immobiliare si è reso necessario interrompere i suddetti servizi nei giorni 12 e 13 novembre per consentire le relative operazioni. Il giorno 17 novembre si è verificato un malfunzionamento del nuovo sistema che ha comportato l'apertura al pubblico dei suddetti servizi alle ore 11.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo n. 32/2001, art. 10.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 30 novembre 2007

p. *Il direttore regionale:* SORCE

07A10546

DETERMINAZIONE 28 novembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Perugia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'UMBRIA

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del Territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota della direzione centrale organizzazione e sistemi informativi prot. n. 81742/1430 del 18 ottobre 2007, con la quale veniva comunicata la chiusura al pubblico dei servizi di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Spoleto per l'attivazione del nuovo sistema di pubblicità immobiliare;

Accertato che tale mancato funzionamento, dipeso dalla migrazione degli archivi in piattaforma web non ha consentito all'ufficio di compiere i compiti istituzionali, e che tale evento ha carattere di eccezionalità e non è riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente per la regione Umbria, che in data 28 novembre 2007, con nota protocollo n. 385/2007 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Perugia per i giorni 21 e 22 novembre 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 28 novembre 2007

Il direttore regionale: CHIODINI

07A10510

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 21 novembre 2007.

Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive della regione Sardegna in previsione dello switch-off fissato al 1º marzo 2008. (Deliberazione n. 603/07/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 21 novembre 2007;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 2, che affida all'Autorità l'elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa approvazione;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante: «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi»;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante: «Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» e, in particolare, l'art. 14, comma 2;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante: «Testo unico della radiotelevisione» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 - supplemento ordinario n. 150;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con legge n. 51 del 23 febbraio 2006, che modifica l'art. 2-*bis*, comma 5 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, prevedendo che «le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2008. A tal fine sono individuate aree all digital in cui accelerare la completa conversione»;

Visto l'art. 35 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con deliberazione n. 17 del 16 giugno 1998 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* supplemento ordinario n. 128 del 22 luglio 1998, che attribuisce al Consiglio dell'Autorità la competenza in materia, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la delibera n. 435/01/CONS recante: «Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale», pubblicata nel supplemento ordinario n. 259 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 2001, n. 284 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera n. 15/03/CONS recante: «Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB)» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 febbraio 2003, n. 43;

Vista la delibera n. 399/03/CONS recante: «Approvazione del piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF DVB-T)» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Vista la delibera n. 136/05/CONS recante: «Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 marzo 2005, supplemento ordinario n. 35;

Vista la delibera n. 163/06/CONS, recante: «Atto di indirizzo - Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l'utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale», pubblicata nel sito web dell'Autorità il 29 marzo 2006;

Vista la delibera n. 266/06/CONS, recante: «Modifiche al regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS. Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 2006;

Vista la delibera n. 322/06/CONS, recante: «Approvazione dei programmi tecnici di "Rai" e di "Rti" ai sensi della delibera n. 136/05/CONS»; pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 4 luglio 2006;

Vista la delibera n. 109/07/CONS, recante: «Modifiche al regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS e successive modificazioni. Disciplina della cessione del quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2007, e la delibera n. 566/07/CONS, recante: «Approvazione dello schema di disciplinare per lo svolgimento della procedura selettiva per l'individuazione dei soggetti che possono accedere al quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri oggetto di cessione ai sensi della delibera n. 109/07/CONS del 7 marzo 2007»;

Visti gli atti finali della Conferenza regionale delle radiocomunicazioni (RRC-06), che si è tenuta a Ginevra dal 15 maggio al 16 giugno 2006, nell'ambito dell'ITU (International Telecommunications Union) ed ha avuto come oggetto la pianificazione del servizio di radiodiffusione terrestre sia televisiva (DVB-T) che sonora (T-DAB) in tecnica digitale, in parti delle Regioni 1 e 3, nelle bande di frequenze e 174-230 MHz (per la radiodiffusione sonora e televisiva) e 470-862 MHz (per la sola radiodiffusione televisiva);

Vista la delibera n. 414/07/CONS del 2 agosto 2007 recante: «Revisione del piano nazionale di assegnazione per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T - Consultazione dei soggetti interessati ai sensi di legge»;

Sentite la concessionaria del servizio pubblico e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, nonché i soggetti abilitati alla diffusione televisiva su frequenze terrestri che hanno richiesto di essere convocati in audizione, in ordine al processo di revisione del Piano di cui alla delibera n. 414/07/CONS;

Considerato che nella relazione allegata all'Atto di indirizzo di cui alla delibera n. 163/06/CONS, l'Autorità ha indicato, tra l'altro, che «Un'ulteriore azione da porre in essere è la revisione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze approvato nel 2002, tenendo conto dei nuovi principi previsti dalla legge n. 112/2004 e dal testo unico della radiotelevisione nonché della mutata situazione di mercato con un possibile allargamento rispetto ai dodici multiplex nazionali attualmente previsti. Qualunque ipotesi di aggiornamento del piano dovrà comunque essere sottoposta al vaglio della fattibilità concreta che include la verifica del rispetto delle norme generali ed in particolare del rispetto sia in termini formali sia sostanziali del vincolo di una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale e della destinazione di un 1/3 delle frequenze pianificabili all'emittenza locale. Un altro aspetto che dovrà essere considerato riguarda il vincolo derivante dal rispetto dei trattati e delle norme internazionali in materia di coordinamento delle frequenze. Inoltre si dovrà tener conto del pieno rispetto della previsione dell'art. 42 del testo unico garantendo un uso efficiente e pluralistico della risorsa spettrale ed una uniforme copertura del territorio. L'assegnazione delle frequenze di piano dovrà peraltro rispettare la lettera dell'art. 42, comma 2 ed in particolare dovrà seguire criteri non discriminatori e proporzionati.»;

Considerato che l'art. 2-*bis*, comma 5 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con legge n. 51 del 23 febbraio 2006, prevede l'accelerazione della completa conversione al digitale in aree definite «all digital» e che a tal fine il Ministero delle comunicazioni, la regione autonoma Sardegna e l'Associazione per la televisione digitale terrestre (DGTVi) hanno sottoscritto un protocollo d'intesa che prevede l'impegno a mettere in atto tutte le attività necessarie per rendere possibile entro il 1° marzo 2008 la transizione al digitale terrestre in tutto il territorio della regione autonoma Sardegna;

Visti i criteri di pianificazione dettati dagli articoli 2, comma 6, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e 3, comma 5, della legge n. 249/1997 e dall'art. 42 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ;

Considerato, in particolare, che ai sensi del citato art. 42, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 l'Autorità adotta e aggiorna i Piani nazionali di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, garantendo su tutto il territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità ai principi del testo unico, e una riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge;

Considerato, altresì, che ai sensi del medesimo art. 42, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 l'Autorità definisce il programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza;

Ritenuto urgente adottare, nelle more del completamento del processo di revisione del Piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, i criteri tecnici ed amministrativi necessari a consentire la completa digitalizzazione delle reti televisive della regione Sardegna entro la data di switch-off, in accordo con il complessivo quadro normativo e regolamentare sopra richiamato e tenendo, altresì, conto degli esiti della Conferenza regionale delle radiocomunicazioni di Ginevra 2006;

Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 2002;

Rilevato che al servizio di radiodiffusione televisivo sono destinate da detto piano di ripartizioni le bande VHF-III, UHF-IV e UHF-V;

Considerato che il numero delle frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, a seguito della predetta canalizzazione della banda VHF-III, è pari a 56, di cui 8 in banda VHF-III e 48 in banda UHF-IV e IV;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 6 aprile 2007 recante: «Approvazione del Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2007-2009;

Ritenuto che, alla luce delle risultanza della Conferenza di Ginevra 2006, per garantire l'uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, possa essere prevista, nel territorio della regione autonoma Sardegna, l'utilizzazione delle frequenze indicate nella relazione tecnica allegata al presente provvedimento, secondo le modalità e le aree di coperture ivi indicate;

Considerato che risulta necessario procedere alla sottoscrizione degli opportuni accordi internazionali, sia per le frequenze pianificate dalla Conferenza di Ginevra ad uso esclusivo dell'Italia, sia per le frequenze per le quali sono state ipotizzate estensioni dell'utilizzo pianificato a Ginevra, a condizione, per queste ultime,che non arrechino interferenze ai Paesi limitrofi ai quali le medesime frequenze sono state anche assegnate;

Considerato che, ai fini dell'individuazione delle frequenze di cui alla relazione tecnica, sono stati utilizzati, in accordo con i parametri di flessibilità indicati, i siti inclusi nell'elenco previsto dalle delibere n. 15/03/CONS e 399/03/CONS;

Ritenuto che, nel rispetto del principio di equivalenza di cui alla citata delibera n. 15/03/CONS, gli operatori possono utilizzare un qualsiasi insieme di siti, purché compresi tra quelli previsti nel predetto elenco, senza escludere comunque la possibilità per gli operatori di poter utilizzare anche altri siti, a condizione che vengano acquisite preventivamente le necessarie autorizzazioni dalla competente autorità regionale e che siano rispettati i criteri ed i parametri tecnici nonché i vincoli di emissione elettromagnetica previsti;

Ritenuto necessario che, sulla scorta delle ipotesi di flessibilità utilizzate per l'individuazione delle frequenze utilizzabili nella regione Sardegna, si provveda ad avviare le negoziazioni internazionali con i Paesi limitrofi interessati;

Considerato che il definitivo utilizzo delle frequenze è condizionato all'esito delle relative negoziazioni internazionali e che l'Autorità si riserva di adottare le necessarie modificazioni ed integrazioni al presente provvedimento;

Considerata, pertanto, l'opportunità che l'attribuzione agli operatori dei diritti d'uso delle frequenze individuate dal presente provvedimento venga disposta dal Ministero delle comunicazioni in via temporanea, in attesa del completamento delle azioni sopra indicate e del processo di revisione del Piano di assegnazione delle frequenze;

Considerato che, nel rispetto dell'art. 42 del decreto legislativo n. 177 del 2005, i diritti d'uso delle frequenze devono essere attribuiti, garantendo un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, adottando criteri di salvaguardia del servizio a tutela dell'utenza;

Ritenuto opportuno garantire lo sviluppo di un sistema televisivo digitale terrestre pluralista che tenga conto dei seguenti elementi in ordine di priorità:

a) consentire la continuità della trasmissione dei programmi analogici attualmente irradiati anche in tecnica digitale a salvaguardia dell'attuale servizio televisivo a tutela dell'utenza;

b) assegnare all'operatore di rete della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo le risorse in frequenza necessarie per assolvere agli obblighi di copertura del servizio pubblico televisivo di cui all'art. 45 del testo unico della radiotelevisione e del Contratto di servizio per il triennio 2007-2009;

c) assicurare agli operatori di rete nazionali, legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente, una copertura il più possibile uniforme e, comunque non inferiore, per ciascuna rete, all'80 per cento del territorio della regione Sardegna e di tutti i capoluoghi di provincia, nonché assegnare agli operatori di rete locali, legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente, almeno un terzo delle frequenze disponibili ovvero almeno un terzo della capacità trasmissiva disponibile nella regione Sardegna, ferma restando la salvaguardia degli investimenti effettuati dagli operatori;

d) garantire la disponibilità di risorse frequenziali per l'ingresso nel settore televisivo di nuovi operatori di rete;

e) salvaguardare la disponibilità della capacità trasmissiva messa a disposizione di soggetti terzi in virtù di norme di legge o regolamentari vigenti;

f) assegnare frequenze ai servizi DVB-H eserciti ai sensi della delibera n. 266/06/CONS, salva la possibilità di estensioni della copertura del servizio tramite

impianti di potenza irradiata inferiore ai 200 W ERP, in prima applicazione non ricompresi nella pianificazione;

g) riservare un congruo numero di frequenze per consentire lo sviluppo di applicazioni innovative e di nuove tecnologie digitali in campo radiotelevisivo.

Considerato che le frequenze della banda III-VHF attribuite al T-DAB dalle conferenze internazionali sono riservate al servizio radiofonico in tecnica digitale e non possono più essere utilizzate, a partire dalla data di switch-off, per il servizio televisivo nella regione Sardegna;

Considerato che l'Autorità, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *a)* n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, elabora ed approva i piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni;

Ritenuto opportuno, ai fini della determinazione della configurazione delle reti digitali terrestri da realizzare nella regione Sardegna sulla base delle frequenze individuate come utilizzabili secondo quanto indicato nella relazione tecnica allegata al presente provvedimento e della conseguente assegnazione dei diritti di uso temporaneo delle frequenze da parte del Ministero delle comunicazioni, che la partecipazione al procedimento dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti avvenga nell'ambito di un tavolo tecnico;

Considerato che l'Autorità può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con i partecipanti al tavolo tecnico ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge n. 241/1990;

Considerato che l'Autorità, a conclusione del procedimento, definisce le reti digitali terrestri da realizzare sulla base delle frequenze allo stato disponibili nella regione Sardegna e il Ministero delle comunicazioni provvede alla conseguente attribuzione dei diritti d'uso temporanei delle frequenze, in attesa dell'esito delle negoziazioni internazionali necessarie per individuare le frequenze utilizzabili in via definitiva e la conseguente adozione da parte dell'Autorità del piano di assegnazione definitivo per la regione Sardegna;

Considerato che l'Autorità si riserva di adottare le necessarie modificazioni ed integrazioni al presente provvedimento, in dipendenza dell'esito delle predette negoziazioni internazionali;

Considerato che l'assegnazione agli operatori dei diritti d'uso delle frequenze è disposta in via definitiva solo all'esito delle negoziazioni internazionali e dopo l'adozione da parte dell'Autorità del piano definitivo della regione Sardegna e che, in caso di controversie, la stessa Autorità si pronuncia secondo le procedure di cui al Capo II del regolamento approvato con la delibera n. 148/01/CONS;

Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Delibera:

Art. 1.

Criteri per l'attuazione dello switch-off televisivo nella regione Sardegna

1. Al fine di consentire l'attuazione dello switch-off nella regione Sardegna e la conclusione degli accordi internazionali con le amministrazioni estere interessate, nel rispetto del criterio di salvaguardia del servizio a tutela dell'utenza, sono individuate in prima applicazione, per la diffusione dei programmi televisivi delle emittenti nazionali legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente, reti di norma isofrequenziali preferibilmente su tutto il territorio della regione ovvero per macro aree di diffusione, con una copertura, per ciascuna rete televisiva nazionale, di almeno l'80 per cento del territorio della Regione e di tutti i capoluoghi di provincia.

2. Per la diffusione dei programmi delle emittenti locali legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente sono individuate reti che utilizzino almeno un terzo delle frequenze disponibili nella regione ovvero alle medesime emittenti è riservato almeno un terzo della capacità trasmissiva effettivamente disponibile nella Regione stessa.

3. Per le esigenze di completamento della copertura del territorio della regione Sardegna gli operatori di rete possono utilizzare, su base non interferenziale, impianti di potenza irradiata inferiore a 200 W/ERP, in prima applicazione non inclusi nella pianificazione della frequenze.

4. Le frequenze individuate per la regione Sardegna nella relazione tecnica allegata al presente provvedimento sono utilizzabili nei siti inclusi nell'elenco previsto dalle delibere n. 15/03/CONS e 399/03/CONS, secondo i criteri stabiliti nella medesima Relazione. Nel rispetto del principio di equivalenza di cui alla citata delibera n. 15/03/CONS, gli operatori possono utilizzare un qualsiasi insieme di siti, purché compresi tra quelli previsti nel predetto elenco, ovvero anche altri siti, a condizione che vengano acquisite preventivamente le necessarie autorizzazioni dalla competente autorità regionale e che siano rispettati i criteri ed i parametri tecnici nonché i vincoli di emissione elettromagnetica vigenti.

5. Le frequenze individuate nella relazione tecnica allegata devono essere utilizzate nel rispetto dei criteri di protezione radioelettrica secondo le modalità previste nella medesima relazione.

6. Le frequenze della banda III-VHF attribuite al T-DAB dalle conferenze internazionali sono riservate al servizio radiofonico in tecnica digitale e non possono più essere utilizzate, a partire dalla data di switch-off, per il servizio televisivo nella regione Sardegna.

7. All'esito degli accordi internazionali di cui al comma 1, l'Autorità approva il Piano definitivo della regione Sardegna.

Art. 2.

Criteri per la configurazione delle reti digitali terrestri e per il rilascio dei diritti di uso delle frequenze

1. La configurazione delle reti televisive digitali terrestri da realizzare nella regione Sardegna, sulla base

delle frequenze individuate nella relazione tecnica allegata, deve garantire un uso efficiente, concorrenziale e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura e una razionale distribuzione delle risorse tra soggetti operanti in ambito nazionale e locale.

2. Nella individuazione delle reti di cui al comma 1 e per la conseguente assegnazione dei diritti di uso temporaneo delle frequenze da parte del Ministero delle comunicazioni si applicano criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, per realizzare gli obiettivi di concorrenza e pluralismo stabiliti dalla legge. L'Autorità, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *a)* n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, si avvale anche degli organi del Ministero delle comunicazioni per le attività di cui al presente articolo.

3. L'Autorità, per l'individuazione delle reti televisive digitali terrestri nella regione Sardegna, tiene conto in particolare dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

a) consentire la continuità della trasmissione dei programmi analogici attualmente irradiati anche in tecnica digitale a salvaguardia dell'attuale servizio televisivo a tutela dell'utenza;

b) assegnare all'operatore di rete della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo le risorse in frequenza necessarie per assolvere agli obblighi di copertura del servizio pubblico televisivo di cui all'art. 45 del testo unico della radiotelevisione e del Contratto di servizio per il triennio 2007-2009;

c) assicurare agli operatori di rete nazionali, legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente, una copertura il più possibile uniforme e, comunque non inferiore, per ciascuna rete, all'80 per cento del territorio della regione Sardegna e di tutti i capoluoghi di provincia, nonché assegnare agli operatori di rete locali, legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente, almeno un terzo delle frequenze disponibili ovvero almeno un terzo della capacità trasmissiva disponibile nella regione Sardegna, ferma restando la salvaguardia degli investimenti effettuati da tutti gli operatori;

d) garantire la disponibilità di risorse frequenziali per l'ingresso nel settore televisivo di nuovi operatori di rete;

e) salvaguardare la disponibilità della capacità trasmissiva messa a disposizione di soggetti terzi in virtù di norme di legge o regolamentari vigenti;

f) assegnare frequenze ai servizi DVB-H eserciti ai sensi della delibera n. 266/06/CONS, salva la possibilità di estensioni della copertura del servizio tramite impianti di potenza irradiata inferiore ai 200 W/ERP, in prima applicazione non inclusi nella pianificazione;

g) riservare un congruo numero di frequenze per consentire lo sviluppo di applicazioni innovative e di nuove tecnologie digitali in campo radiotelevisivo.

4. Ai fini della individuazione delle reti digitali terrestri da realizzare nella regione Sardegna e della conseguente assegnazione dei diritti di uso temporaneo delle frequenze da parte del Ministero delle comunicazioni, è avviato un procedimento, nell'ambito del quale è convocato dall'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, un tavolo tecnico con i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti.

5. I contributi partecipativi acquisiti nell'ambito del tavolo tecnico di cui al comma 4, sono considerati dall'Autorità, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo, ai fini della determinazione del numero e della configurazione delle reti televisive digitali terrestri da attivare nella regione Sardegna. L'Autorità può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con i partecipanti al tavolo tecnico ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge n. 241/1990.

6. Il termine del procedimento di cui al comma 4 è comunque fissato in quindici giorni dalla data della riunione del tavolo tecnico. Il tavolo tecnico si riunisce entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel sito web dell'Autorità.

7. L'attribuzione agli operatori dei diritti d'uso delle frequenze individuate dal presente provvedimento è disposta dal Ministero delle comunicazioni in via temporanea, in attesa dell'esito delle negoziazioni internazionali necessarie per l'individuazione delle risorse frequenziali disponibili nella regione Sardegna, nonché della conseguente adozione da parte dell'Autorità del piano di assegnazione definitivo della regione Sardegna.

8. L'Autorità si riserva di adottare le necessarie modificazioni ed integrazioni al presente provvedimento, in dipendenza dell'esito delle predette negoziazioni.

9. L'assegnazione agli operatori dei diritti d'uso delle frequenze è disposta in via definitiva solo all'esito delle negoziazioni internazionali e dopo l'adozione da parte dell'Autorità del piano definitivo della regione Sardegna.

10. In caso di controversie in merito all'applicazione del presente articolo l'Autorità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 11, della legge 249 del 1997 e dall'art. 42, comma 14, del testo unico della radiotelevisione, si pronuncia secondo le procedure di cui al Capo II del regolamento approvato con la delibera n. 148/01/CONS.

La presente delibera è trasmessa al Ministero delle comunicazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale dell'Autorità e nel sito web dell'Autorità.

Napoli, 21 novembre 2007

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
INNOCENZI BOTTI - LAURIA

ALLEGATO

RELAZIONE TECNICA ALLA DELIBERA N. 603/07/CONS

Oggetto: Criteri di attuazione del piano per la completa digitalizzazione della Regione Sardegna in previsione dello *switch-off* fissato al 1° marzo 2008

1. Premessa.

Il Consiglio, nella riunione del 2 agosto 2007, ha adottato la delibera n. 414/07/CONS, riguardante le linee di attività per la revisione del Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze per la televisione digitale terrestre DVB-T, a seguito della quale i soggetti di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono stati sentiti nell'ambito delle attività di revisione del vigente piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale

L'intera documentazione allegata alla delibera citata, costituita da una relazione sulle linee di attività con annesse due studi di consulenti esterni[1], è stata quindi trasmessa alla concessionaria pubblica RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A ed alle associazioni nazionali delle emittenti[2].

[1] In particolare, una relazione della commissione di esperti di cui alla delibera n.507/05/CONS (composta dagli ingg. Mario Lari, Giorgio Guidarelli e Mario Frullone e dal dott. Giuseppe D'Antonio) ed una relazione del prof. Antonio Sassano.

[2] Precisamente, alle seguenti associazioni: Aeranti-Corallo, A.L.P.I.-Associazione emittenti locali per la libertà e il pluralismo dell'informazione, C.O.N.N.A.-Coordinamento Nazionale Nuove Antenne, CNT-Coordinamento Nazionale Televisioni, FRT-Federazione Radio Televisione, REA-Radiotelevisioni Europee Associate, DGTVi. Inoltre hanno fatto richiesta di avere l'intera documentazione: l'associazione RNA (Radio Nazionali Associate) e le società RETE A, 3lettronica Industriale (H3G) e Vodafone Omnitel N.V..

Acquisiti gli orientamenti espressi dai soggetti interessati, attraverso le audizioni[3] e i contributi inviati[4], e sulla base delle risultanze dell'attività istruttoria svolta dagli Uffici, sono definiti i criteri di attuazione del piano per la completa digitalizzazione della Regione Sardegna in previsione dello switch-off fissato al 1° marzo 2008, illustrati nella presente relazione.

Come noto, infatti, l'art. 2-bis, c.5 del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.66, come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con legge n. 51 del 23 febbraio 2006, prevede l'accelerazione della completa conversione al digitale in aree definite "*all digital*". Allo stato le prime due aree definite riguardano la Sardegna e la Val d'Aosta.

Per ciò che riguarda la prima regione, il Ministero delle comunicazioni, la Regione Autonoma Sardegna e l'Associazione per la Televisione Digitale Terrestre (ADGTVi) hanno sottoscritto un protocollo d'intesa che prevede l'impegno a mettere in atto tutte le attività necessarie per rendere possibile entro il 1° marzo 2008 la transizione al digitale terrestre in tutto il territorio della Regione Autonoma Sardegna.

Analogo protocollo è stato sottoscritto con la regione Val d'Aosta, prevedendo lo *switch-off* nel mese di ottobre 2008.

2. Introduzione – Linee guida

Nel presente paragrafo vengono delineate, in via sintetica, le linee guida seguite per l'elaborazione dei criteri di attuazione del piano per la digitalizzazione della Regione Sardegna in previsione dello Switch off fissato al 1° marzo 2008.

Si premette che, in merito alle modalità di intervento amministrativo rispetto al Piano predisposto nel 2003 (delibera 15/03/CONS, piano c.d. di primo livello, e

[3] Nei giorni 19, 20 e 21 settembre u.s sono state audite: Aeranti-Corallo, FRT-Federazione Radio Televisione, REA-Radiotelevisioni Europee Associate, DGTVi, RNA (Radio Nazionali Associate), 3lettronica Industriale (H3G), RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A.,Videolina.

[4] Hanno presentato contributi: Aeranti-Corallo, FRT-Federazione Radio Televisione, REA-Radiotelevisioni Europee Associate, DGTVi, RNA (Radio Nazionali Associate), RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., RETE A, 3lettronica Industriale (H3G), Telecom Italia Media S.p.A. (gruppo Telecom Italia), Videolina.

successiva 399/03/CONS di integrazione, c.d. piano di secondo livello), si ritiene opportuno procedere in questa fase non già ad una abrogazione del vigente Piano ma ad una verifica ed aggiornamento progressivo per bacino, alla luce dell'evoluzione dello scenario e degli accordi internazionali intervenuti. Il primo intervento è quindi rivolto alla Regione Sardegna, prima regione identificata per la completa conversione al digitale. Si procederà poi via via per le restanti aree sulla base dell'esperienza che sarà acquisita in Sardegna.

Tanto premesso, le linee guida seguite per la definizione dei criteri in argomento sono di seguito riportate. L'applicazione di tali linee guida verrà ulteriormente dettagliata nei restanti paragrafi della relazione.

1. Si reputa opportuno modificare, in primo luogo, la struttura dell'attuale piano, che prevede come noto una suddivisione in primo e secondo livello, definendo un piano integrato che contemperi, in un'unica pianificazione, le risorse destinate alle reti nazionali e locali.
2. I criteri di pianificazione da seguire vanno fondati sulle disposizioni in merito dettate dal d.lgs. n.177 del 31 luglio 2005, "Testo unico della radiotelevisione", in particolare dall'art. 42, commi 5 e 6[5].
3. E' opportuno mantenere il principio di equivalenza di cui alla delibera n.15/03/CONS, secondo il quale nella effettiva realizzazione delle reti realizzando i vincoli radioelettrici imposti, gli operatori possono utilizzare un qualsiasi insieme di siti, purché compresi tra quelli assentiti dalla Regione, senza escludere comunque la possibilità per gli operatori di poter utilizzare anche altri siti, purché vengano acquisite preventivamente le necessarie autorizzazioni dalla competente autorità regionale.

[5] I commi in questione recitano:
"5. L'Autorità adotta e aggiorna i piani nazionali di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, garantendo su tutto il territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità con ai principi del presente testo unico, e una riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

6. Nella predisposizione dei piani di assegnazione di cui al comma 5 l'Autorità adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione."

4. Almeno in prima istanza, le sole ipotesi di ampio rilassamento dei criteri di utilizzo delle frequenze fissati dall'Accordo di Ginevra '06, (come l'ipotesi descritta nelle relazioni di cui alla delibera n. 414/07/CONS in termini di "scenario B flessibile") non offrono sufficienti garanzie di poter essere perseguite , perché soggette in ogni caso all'alea della negoziazione con gli altri paesi interessati. Risulterà quindi opportuno prendere in esame, secondo quanto precedentemente delineato, ulteriori ipotesi di pianificazione che, partendo dalle risorse sicuramente assegnate dalla Conferenza di Ginevra '06, prevedano ipotesi di "rilassamento" dei criteri più realisticamente raggiungibili in tempi brevi. Potranno inoltre essere considerate, in tale ambito, modalità di riuso di frequenze assegnate al territorio continentale italiano.

3. L'accordo di Ginevra 2006

La Conferenza Regionale delle Radiocomunicazioni (RRC-06), si è tenuta a Ginevra dal 15 maggio al 16 giugno 2006 sotto l'egida dell'ITU ed ha avuto come oggetto la pianificazione del servizio di radiodiffusione terrestre sia televisiva (DVB-T) che sonora (T-DAB) in tecnica digitale.

L'area geografica interessata dalla pianificazione è stata quella identificata dai paesi della Regione 1 (secondo la suddivisione ITU), ovvero quelli situati a ovest del meridiano 170°E e a nord del parallelo 40°S, con aggiunta della Repubblica Islamica dell'Iran.

Gli Atti Finali (GE'06) con il loro contenuto normativo ed il relativo piano hanno sostituito sia la normativa contenuta nell'Accordo di Stoccolma 1961, che costituiva il vecchio piano europeo di radiodiffusione televisiva in tecnica analogica, che gli accordi di pianificazione del T-DAB (Terrestrial Digital Audio Broadcasting)

La Conferenza è giunta alla definizione di un piano di assegnazione delle risorse frequenziali con una tecnica di pianificazione sia per *allotments* (aree in cui è consentito l'utilizzo di una frequenza con determinati parametri tecnici) che per *assignments* (impianti trasmittenti di cui sono definiti e conosciuti i parametri tecnici) .

La Conferenza ha raggiunto l'obiettivo dichiarato, conseguendo un minimo di otto risorse frequenziali in ogni *allotment* pianificato in tutta l'area interessata.

Ove possibile, sia perché sono state accertate le compatibilità interferenziali, sia perché, in alcuni casi, le situazioni di incompatibilità sono state accettate con le reciproche cosiddette *administrative declarations* tra le amministrazioni, sono state assegnate ai vari paesi più risorse di quelle che sarebbe stato possibile assegnare sulla base esclusivamente della compatibilità interferenziali teoriche.

Per quanto concerne la regione Sardegna, il territorio regionale è stato suddiviso in 7 *allotments*, identificando le aree territoriali di seguito elencate e rappresentate sulla cartina:

- SASSARI,
- NUORO OVEST,
- NUORO EST,
- ORISTANO,
- CAGLIARI OVEST,
- CAGLIARI EST,

Incluso nell'allotment di Cagliari EST si trova l'*allotment* di CAGLIARI CITTA' al quale è associato un solo canale,- vedi tabella successiva-

Nella tabella seguente vengono riportate le risorse, in canali di diffusione in banda III, IV e V, assegnate dalla Conferenza nei singoli *allotments* della Sardegna.

SASSARI	NUORO OVEST	NUORO EST	ORISTANO	CAGLIARI OVEST	CAGLIARI EST
36	36	40	36	36	52
42	42	35	42	42	24
32	32	25	32	32	43
46	46	57	46	46	26
50	50	64	50	50	67
47	47	22	47	47	39
53	53	55	53	53	30
60	60	65	60	60	21
5	5	6	5	9	9
10	10	7	10		5*
				49**	49**
				57**	57**

* da utilizzare solo sull'*allotment* limitato alla città di Cagliari

** *assignments* su monte Serpeddì con area di servizio assimilabile all'unione dei due all'*allotments* di Cagliari Ovest e Cagliari Est

Come si desume dalla tabella, per la maggior parte delle risorse, i canali si ripetono pressoché identici negli *allotments* di Sassari, Nuoro Ovest, Oristano e Cagliari Ovest, aree che evidentemente presentano una situazione analoga dal punto di vista della compatibilità con gli altri paesi, mentre canali differenti sono attribuiti a Cagliari Est ed a Nuoro Est, aree che devono essere compatibilizzate anche con altre porzioni del territorio italiano. Le risorse assegnate a Cagliari Est devono inoltre risultare compatibili con le utilizzazioni in Algeria.

.

Da tale assegnazione di canali ai diversi *allotments*, deriva che, allo stato di quanto riportato nell'Accordo di Ginevra, non sarebbe possibile realizzare alcuna copertura regionale con una rete interamente di tipo SFN.

Nella tabella e nella cartina che seguono, sono poi riportati i siti per i quali sono previsti *assigments* nell'Accordo di Ginevra.

Denominazione sito	Coordinate geografiche		Quota s.l.m.
	latitudine	longitudine	(m)
BADDE URBARA	40N0927	008E3803	944
M.TE ORTOBENE	40N1921	009E2227	904
M.TE PALMAVERA (ALGHERO)	40N3534	008E1529	71
M.TE SERPEDDI'	39N2205	009E1753	1067
MARMILLA	39N4159	008E5253	356
MONTE LIMBARA	40N5109	009E1032	1350
MONTE ORO	40N4311	008E3018	212
PUNTA TRICOLI (OGLIASTRA)	39N5132	009E3106	1211
OSILO[6]	40N4418	008E4047	

4. L'ipotesi di pianificazione della Sardegna sottoposta a consultazione con la delibera n. 414/07/CONS – Ulteriori considerazioni

Nella relazione del consulente allegata alla delibera n. 414/07/CONS erano state prospettate, per la Regione Sardegna, due ipotesi di pianificazione, identificate rispettivamente come scenario "rigido" e scenario "flessibile".

Sulla scorta di quanto acquisito nella consultazione pubblica e di ulteriori valutazioni, tali ipotesi sono state ulteriormente approfondite, valutando per lo scenario "flessibile" l'utilizzazione di ulteriori frequenze, pianificate in GE '06 in alcune regioni tirreniche del territorio continentale italiano (Liguria, Toscana, Lazio,) ma non in Sardegna. E' stata valutata tale ulteriore ipotesi in quanto la compatibilizzazione di tali risorse potrebbe risultare di minore difficoltà rispetto alla coordinamento di risorse

[6] Tale sito non figura nell'elenco dei siti assentiti dalla Regione Sardegna già in occasione dell'adozione del Piano digitale di cui alla delibera 15/03/CONS e successiva 399/03/CONS (riportato in allegato alle medesime delibera). Pertanto il suo effettivo utilizzo nell'ambito di un piano è subordinato alla interlocuzione con le autorità regionali ed al conseguimento del relativo assenso, secondo le disposizioni in merito confermate dall'art.42, comma 7 del d.lgs. n.177 del 31 luglio 2005, " Testo unico della radiotelevisione".

assegnate ai paesi esteri nelle aree rilevanti. Alla luce di questa analisi, sarebbe possibile individuare, con lo scenario flessibile allargato al riuso delle frequenze assegnate al territorio nazionale italiano ed all'esito positivo di tutte le ipotesi di coordinamento internazionale prospettate nel documento posto a consultazione, 34 frequenze in Sardegna con le quali realizzare altrettante reti SFN con copertura del territorio, a qualità Q3, superiore al 50% del territorio. Di queste reti, sempre secondo tale valutazione, 28 reti potrebbero garantire la copertura di almeno l'80% del territorio.

Prima di passare a fornire ulteriori considerazioni sulle predette proposte di pianificazione, si rammenta che le risorse cosiddette "assegnate" da GE'06 sono di due tipi: il primo tipo, ovvero gli *assignments*, è costituito dagli impianti le cui caratteristiche tecniche (ubicazione e caratteristiche radianti) sono già presenti e registrate in GE'06, che non necessitano di nessuna ulteriore definizione, autorizzazione e/o coordinamento e possono essere messi in servizio semplicemente notificando ai paesi interessati (secondo regole e procedure previste nell'art. 4 dell'Accordo) la loro attivazione con le caratteristiche registrate; il secondo tipo è costituito dalle risorse previste negli *allotments*, per le quali è necessaria una successiva fase di definizione e implementazione in trasmettitori reali (con ubicazione e caratteristiche di radiazione) che potranno essere attivati per svolgere il servizio, utilizzando la frequenza prevista, nella porzione di territorio definita dall'*allotment* stesso. Il numero, il posizionamento , le caratteristiche di tali impianti sono al momento non definiti e dovranno essere progettati secondo regole di coerenza con gli *allotments* e coordinati con le tempistiche previste sempre nel sopraccitato art. 4 dell'Accordo. Nella migliore delle ipotesi (ovvero mancanza di obiezioni da parte di "tutti" i paesi coinvolti) il tempo minimo richiesto per la conclusione positiva del coordinamento di ogni singolo impianto è di circa quattro mesi dalla data della richiesta.

Un secondo aspetto da rammentare è quello che ha a che fare con le *administrative declarations* rilasciate su base di reciprocità in Conferenza. Tali dichiarazioni di reciproca accettazione sono servite a permettere l'assegnazione di risorse che altrimenti, in base ai criteri tecnici di compatibilità, non avrebbero potuto essere assegnate. Le dichiarazioni in pratica impegnano gli stati a ricercare e concordare, nella successiva fase di implementazione degli *allotments* in *assigments*, le opportune caratteristiche

tecniche che consentano la compatibilizzazione degli impianti. Si tratta, naturalmente, di una “compatibilizzazione” relativa, su basi di reciprocità, vale a dire coordinata preventivamente in sincrono con le esigenze di servizio degli stati coinvolti. Ciò implica una intensa attività di negoziazione, dai tempi imprevedibili, i cui esiti non sono ad oggi garantiti.

Tanto premesso, si ritiene di poter affermare che, quantomeno in ossequio ad un principio di prudenza, l’adozione di criteri di pianificazione unicamente basati su quanto identificato nella relazione del consulente come scenario “flessibile”, per quanto appaia estremamente promettente, non consente, allo stato, il grado di certezza dei risultati entro la data di switch-off della regione Sardegna.

La pianificazione quindi, oltre a tener conto dello scenario flessibile, dovrebbe considerare ulteriori ipotesi di pianificazione che, partendo dalle risorse già assegnate dalla Conferenza e dai criteri tecnici dalla stessa stabiliti, provveda ad aggiungere risorse che potrebbero essere ragionevolmente acquisibili attraverso, da un lato, la pratica implementazione dell’Accordo con la progettazione di impianti reali, dall’altro con la negoziazione con gli altri paesi, tesa a risolvere, anche in un’ottica di “scambio” le presunte incompatibilità che all’atto della Conferenza hanno limitato la disponibilità di risorse assegnabili. In tale ambito, appare opportuno anche prevedere modalità di riuso di frequenze assegnate al territorio continentale italiano.

Prima di procedere a descrivere tali ulteriori ipotesi, si rappresenta, nel paragrafo seguente, la situazione attuale in Sardegna

5. Ricognizione della situazione attuale

Le tabelle sottostanti riassumono la situazione attuale in Sardegna delle emittenti nazionali e locali, così come si trae dai dati disponibili al catasto degli impianti.[7]

[7] Come noto, il catasto degli impianti di radiodiffusione è naturalmente soggetto ad una continua correzione ed integrazione dei dati acquisiti dalle dichiarazioni delle emittenti, sia attraverso controlli sulla congruità e completezza dei dati stessi, sia attraverso sopralluoghi presso gli impianti per la verifica di quelle situazioni che appaiono destare maggiori dubbi sull’esattezza dei dati. In ogni caso, ai fini della presente relazione, dai dati suddetti si può senza dubbio ricavare una informazione attendibile, ancorché affetta da possibili errori di minore entità, della situazione regionale.

Emittenti nazionali

SoggettoSegnalante	ProgrammaBouquet	Impianti Analog.	Impianti Digit.	Totale Impianti
RAI	RAI-TV01	88		88
	RAI-TV02	88		88
	RAI-TV03 REG:SAR	86		86
	RAI-DV02		5	5
	RAI-DV01		4	4
RETI TELEVISIVE ITALIANE	CANALE 5	48		48
	ITALIA 1	48		48
	RETEQUATTRO	48		48
ELETTRONICA INDUSTRIALE	MEDIASET 1		26	26
	MEDIASET 2		9	9
	MEDIASET 3 (DVB-H)		80	80
TELECOM ITALIA MEDIA BROADCASTING	LA7	22		22
	MTV	12		12
	MBONE		12	12
	TIMB1		6	6
3LETTRONICA INDUSTRIALE	LA3 (DVB-H)		21	21
PRIMA TV	D-FREE		18	18
RETE A	ALL MUSIC-RETE A	4		4
TELEVISION BROADCASTING SYSTEM	RETECAPRI	5		5
EUROPA TV	SPORTITALIA 24	1		1

Le emittenti nazionali utilizzano un totale di circa 630 impianti.

Come si può notare, la Rai dispone di circa 90 impianti per realizzare la copertura regionale rispondendo agli stringenti obblighi del contratto di servizio. In assenza di obblighi analoghi, la copertura regionale è realizzata da parte delle emittenti private con un numero di impianti significativamente minore.

Emittenti locali

SoggettoSegnalante	ProgrammaBouquet	Impianti Analog.	Impianti Digit.	Totale Impianti
VIDEOLINA	VIDEOLINA	46	5	51
SARDEGNA TV S.R.L.	SARDEGNA UNO	40		40
TCS	TCS	25	2	27
TESAR	5 STELLE SARDEGN	19		19
AMAL	NOVATELEVISIONE	10		10
TELETIRRENO SARDEGNA S.R.L.	TELETIRRENO SARD	9		9
	TELESARDEGNA	7		7
TELEGOLFO SARDEGNA S.R.L..	TELEGOLFO SARDEGNA	8		8
SULCIS TV PICCOLA COOP. A.R.L.	SULCIS TV	4		4
	CANALE 40	3		3
ANTENNA1 SARDEGNA S.R.L.	ANTENNA 1 SARDEG	1		1

SoggettoSegnalante	ProgrammaBouquet	Impianti Analog.	Impianti Digit.	Totale Impianti
EDIMEDIA	TELEGI	1		1
JOLLY TV S.R.L.	JOLLY TV NOTIZIE	1		1
ASSOCIAZIONE SARDEGNA VIVA	OLBIATV	1		1
MEDIAWEB	CATALANTV	1		1
ASSOCIAZIONE STELLA MARIS	TELE MARISTELLA	1		1

Le emittenti locali dispongono complessivamente di circa 180 impianti.

Tra le emittenti locali, pochi soggetti presentano una consistenza degli impianti orientata alla copertura regionale (in linea di massima le prime quattro emittenti dell'elenco dovrebbero coprire l'intero territorio), mentre la maggior parte dispone di reti a livello provinciale o sub provinciale.

Al fine di meglio quantificare e qualificare le reti attualmente operanti nel territorio della Sardegna è stata ipotizzata una struttura di rete standardizzata costruita sull'insieme minimo di siti di trasmissione (scelti tra quelli maggiormente usati dai broadcasters) necessari per garantire il servizio in tutti i 12 capoluoghi delle 8 province sarde.

Analizzando la situazione di utilizzo dei canali in ognuno di tali siti principali, sono state quindi ricavate delle reti di riferimento confrontabili delle reti operanti sul territorio della Sardegna. Dalle analisi suddette è stato determinato, in linea di massima, numero e tipologia (regionale, pluri-provinciale, provinciale) delle coperture attuali delle emittenti operanti nella regione.

Emerge, da questa analisi che risulterebbero irradiati nella Regioni:

- 11 programmi analogici di emittenti nazionali
- 7 multiplex digitali eserciti da emittenti nazionali
- 2 multiplex digitali eserciti da emittenti nazionali dedicati al DVB-H
- 4 programmi analogici, con copertura di almeno l'80% del territorio, eserciti da emittenti locali
- 4 programmi analogici a copertura pluriprovinciali eserciti da emittenti locali
- 8 programmi analogici a copertura provinciale eserciti da emittenti
- 2 multiplex digitali eserciti da emittenti locali

Tali risultati consentono, tra l'altro, una prima valutazione dell'entità delle risorse necessarie per il soddisfacimento delle esigenze del mercato televisivo nella regione.

6. Ipotesi di pianificazione per il rispetto dello *switch off* al 1° marzo 2008

In via preliminare si osserva che una "pianificazione" completa e definitiva della Regione Sardegna potrà essere effettuata solo al completamento degli accordi internazionali, in quanto, si ribadisce che, allo stato attuale, le uniche risorse certe disponibili per la pianificazione sono gli assignment e gli allotment che il Piano di cui all'Accordo di Ginevra GE06 ha assegnato all'Italia. D'altra parte, e come meglio dettagliato in seguito, la definizione di accordi bilaterali richiederà tempi che non possono essere compressi al di sotto di alcuni mesi.

Tanto premesso, si ritiene possibile, sulla base di una valutazione delle risorse già assegnate e, con un grado di prudenza, di quelle per cui la compatibilizzazione , tenendo peraltro conto di alcune risultanze già emergenti dallo studio allegato alla delibera 414/07/CONS (vedi par. 4 precedente), potrà risultare più probabile, classificare le risorse frequenziali presenti nella Regione al fine di identificare le risorse che possano soddisfare lo switch off al 1° marzo 2008.

A tal fine si è proceduto ad analizzare le possibilità di estensione dell'utilizzo di dette risorse in ulteriori ambiti geografici.

Nel fare ciò, si è posta attenzione alla possibilità di concludere favorevolmente accordi con gli altri paesi interessati all'area che coinvolge la Sardegna, ed in particolare con la Francia, paese maggiormente interessato alla compatibilità per la estrema vicinanza del territorio della Corsica.

Problematiche di compatibilità con utilizzazione delle medesime frequenze sul territorio italiano sono state considerate come questione interna, la cui soluzione, non avendo la necessità di essere trovata sui tavoli di negoziazione internazionale, può essere rinviata ad un momento successivo.

L'analisi è completata dall'individuazione di ulteriori risorse, la cui compatibilizzazione con quelle degli altri paesi si presenta maggiormente

difficoltosa, seppure proponibile alla negoziazione. La possibilità effettiva di giungere a poter utilizzare tali frequenze si presenterebbe quindi con minore probabilità.

Infine, dalla medesima analisi viene tratta l'indicazione di quali risorse di frequenze risultino sostanzialmente inutilizzabili nella regione, pena l'instaurazione di interferenze reciproche inaccettabili con gli altri paesi dell'area di interesse.

Il risultato di tale analisi, riportato schematicamente in forma tabellare (Tabelle A e B in **allegato 1** alla presente Relazione) consente di individuare per la regione Sardegna, tenendo conto di quanto stabilito nella Conferenza di Ginevra '06, in primo luogo le risorse frequenziali che potrebbero essere utilizzabili, con un ragionevole grado di probabilità, ai fini dello *switch off*. Tale analisi inoltre fornisce, per le risorse frequenziali che potrebbero essere oggetto di richieste di attribuzione in aggiunta a quelle già attribuite nel suddetto piano, indicazioni maggiormente puntuali sulle richieste da porre in sede internazionale.

Pertanto, per ogni canale di radiodiffusione è stata fatta una valutazione del contesto delle attribuzioni agli altri paesi, per analizzare quali potrebbero essere le possibilità di conclusione con esito positivo delle eventuali richieste di coordinamento internazionale.

E' sempre opportuno rammentare che fintantoché gli impianti con relative caratteristiche tecniche non vengono iscritti e pubblicati dall'ITU nel piano, a seguito di una positiva conclusione di una procedura di coordinamento con "tutti i paesi" che secondo parametri e regole stabilite nell'accordo GE06 risultino interessati nella compatibilizzazione, gli impianti non godono di alcun status giuridico di riconoscimento e quindi non si può per loro invocare alcuna protezione.

Le richieste di coordinamento con le relative caratteristiche tecniche degli impianti, secondo procedure stabilite "dettagliatamente" nell'accordo GE06, vanno inoltrate all'ITU che le pubblica su un bollettino indicando quali sono, secondo i suoi calcoli, i paesi tenuti a fornire il parere alla richiesta inoltrata.

Il raggiungimento di accordi bilaterali non è, tuttavia, di per sé sufficiente al riconoscimento dello status degli impianti; trattative e accordi bilaterali vanno condotte e conclusi per rimuovere le obiezioni/dinieghi eventualmente posti dagli altri paesi

e/o per facilitare l'accoglimento della richiesta inoltrata, vale a dire la fornitura all'ITU del parere favorevole di competenza.

Va sottolineato nuovamente inoltre che già le risorse attualmente inserite nel piano sono state ottenute forzando le compatibilità tra loro, con l'accettazione in sede di elaborazione di piano, tramite le c.d. Administrative Declarations, di condizioni tecniche particolari. Da ciò deriva, ovviamente, che le possibilità di utilizzo compatibile di ulteriori risorse è ancor più difficile e complicata.

Le richieste di nuovi canali dovranno pertanto essere fatte e documentate in maniera precisa e con adeguate e motivate basi tecniche, per permettere alle parti coinvolte di verificare reciprocamente la possibile compatibilità della risorsa richiesta.

Nella tabella A elaborata nella presente analisi, per ogni allotment, con un codice di colori, viene indicata una gerarchia di possibilità di esito positivo delle eventuali richieste di coordinamento.

Oltre ad indicare in blu i canali assegnati a GE06, con codice verde vengono identificati i canali che per quel dato allotment, sulla base delle valutazioni di massima fatte, si stima un facile coordinamento, con codice giallo i canali per i quali si stima un coordinamento articolato e solo a specifiche condizioni tecniche da concordare , con codice rosso i canali che vengono ritenuti di coordinamento molto complesso od impossibile.

Nella tabella sono inoltre riportate le colonne relative all'uso dei canali sia nei paesi esteri sia nelle regioni italiane radioelettricamente confinanti con la Sardegna, questo per avere una immediata visione dell'ambiente esaminato e delle situazioni di compatibilità/incompatibilità, attraverso l'indicazione di dove la risorsa è stata data in uso alla data della firma degli accordi GE06.

Le informazioni estraibili dall'esame di detta matrice tabellare, si ribadisce, sono un mero punto di partenza di azioni che dovranno concretizzarsi in proposte di coordinamento con impianti di cui siano definite in dettaglio le caratteristiche tecniche. Tali caratteristiche saranno l'elemento base nel dialogo da instaurare nelle azioni di coordinamento.

Sulla base delle analisi che precedono, si ritiene di poter in definitiva individuare trecategorie di risorse da prendere in considerazione, per la realizzazione delle reti

per l'attuazione del previsto passaggio alla tecnologia digitale dell'intero sistema televisivo in Sardegna.

Più precisamente:

- le risorse immediatamente disponibili poiché già previste dall'Accordo di Ginevra '06 (purché, naturalmente, impiegate con modalità coerenti con le prescrizioni dell'Accordo);
- le risorse di cui si considera con buona probabilità la possibilità di compatibilizzazione e quindi utilizzabili, seppure con qualche cautela in dipendenza della specificità delle singole reti, e con riserva di possibili successive variazioni al completamento dei coordinamenti internazionali;
- le risorse il cui impiego in regione viene in pratica escluso perchè ritenuto non compatibilizzabile con gli altri paesi.

A titolo di esemplificazione dei risultati conseguibili attraverso l'utilizzo delle risorse sopra descritte, nella tabella B dell'Allegato 1 è stata ipotizzata la costituzione di tutte reti regionali SFN e, a seconda della categoria di canali utilizzati per ciascuna rete, viene indicato con un codice a colori (vedi la relativa legenda) la maggiore o minore possibilità (probabilità di poter effettivamente realizzare la stessa rete) in dipendenza dei coordinamenti internazionali. A fini di comparazione con le risultanze dell'analisi sottoposta a consultazione pubblica, nella colonna "Confronto con scenario flessibile allargato" della tabella B sono indicate le reti SFN regionali con copertura superiore al 50% sottoposte a consultazione pubblica ed ulteriormente valutate secondo quanto descritto al paragrafo 4.

Tale confronto fornisce conto di alcune e limitate differenze nei risultati ottenibili con le due metodologie descritte e della possibilità di seguire, nella valutazione finale delle frequenze da sottoporre a coordinamento e delle reti da realizzare, un approccio di natura complementare teso a massimizzare le risorse utilizzabili nella Regione Sardegna nel rispetto dei criteri enunciati dal provvedimento dell'Autorità.

7. Criteri tecnici per l'utilizzazione delle frequenze

a) <u>Frequenze</u>

La soluzione scelta per ottenere una elevata risorsa pianificata è quella di una pianificazione con reti del tipo SFN, cioè con reti che realizzino la copertura del territorio regionale con una singola frequenza.

La pianificazione di reti SFN deve essere perseguita al massimo grado, al fine di trarre il massimo vantaggio dal risparmio di frequenze e dall'efficienza che tale tecnica permette di conseguire. Ciò non esclude che, in presenza di particolari situazioni, possa essere prevista una copertura regionale in tecnica k-SFN, con k pari a 2 o 3.

Si consideri inoltre che da una tale impostazione deriverà, come premesso, la modifica della struttura dell'attuale piano, che prevede come noto una suddivisione in primo e secondo livello, e la definizione di un piano integrato che contemperi, in un'unica pianificazione, le risorse destinate alle reti nazionali e locali.

b) Bacini di utenza

Il bacino di base coincide con il territorio della Regione. Le aree di coperture regionali servono un'area geografica che comprende almeno l'80% del territorio regionale e tutti i capoluoghi di provincia. Nel piano regionale sono altresì ipotizzate aree di copertura con estensione inferiore al limite suddetto, di interesse provinciale o pluriprovinciale.

c) Siti di Piano

I siti utilizzati nelle valutazioni per i criteri di attuazione per lo switch off della Sardegna sono stati scelti tra quelli del PNAF analogico assentiti dalla Regione.

Alla luce dell'applicazione del criterio di equivalenza, la progettazione e la realizzazione delle reti può basarsi su siti diversi da quelli ipotizzati purché per essi vengano preventivamente acquisite le necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità territoriali.

d) Bande e frequenze

Le bande di frequenze pianificate sono quelle attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze al servizio di radiodiffusione televisiva, eccetto la banda VHF-I:

- banda VHF – III: 174 – 230 MHz

- banda UHF – IV e UHF – V: 470 – 854 MHz.

Le frequenze disponibili sono 56 di cui 8 in banda VHF e 48 in Banda UHF.

Per quanto riguarda la banda VHF – III, si è utilizzata la larghezza di banda di 7 MHz dei canali disponibili in tale banda (secondo lo standard europeo) per un totale di 8 canali, variazione (rispetto alla precedente canalizzazione ad 8 MHz) già peraltro recepita nel Piano di Ripartizione delle Frequenze.

e) Parametri radioelettrici

I parametri radioelettrici da adottare nella realizzazione degli impianti sono determinati conformemente agli standard internazionali applicabili, ai parametri tecnici ed ai criteri stabiliti negli Atti finali della Conferenza regionale di pianificazione di Ginevra 2006.

f) Criterio di equivalenza

In applicazione del criterio di equivalenza, gli operatori, nella progettazione e realizzazione delle reti, nel rispetto dei criteri tecnici indicati alla lettera e) precedente, ed, in particolare, nel rispetto dei vincoli riguardanti i livelli di segnale interferente ammissibile nelle aree ove è previsto l'uso della medesima frequenza, possono utilizzare un qualsiasi insieme di siti, purché compresi tra quelli indicati nell'annesso 2 al Piano del 2003 (delibera n. 15/03/CONS). Nel caso in cui il soggetto interessato intenda utilizzare siti diversi da quelli dell'annesso 2, deve ottenerne preliminarmente l'autorizzazione da parte degli Enti territoriali locali competenti.

In ogni caso resta fermo quanto stabilito dall'art. 2 della legge 66/01, nonché i limiti fissati dal decreto ministeriale 381/98 per la protezione della salute umana dai campi elettromagnetici.

ALLEGATO 1.A

SARDEGNA

Tabella A

Ipotesi di utilizzo dei canali in allotment

canale	Cagliari Est	Cagliari Ovest	Nuoro Est	Nuoro Ovest	Oristano	Sassari	Lazio	Toscana	Liguria	Francia	Spagna	Algeria	Tunisia	Monaco
5				GE06	GE06	GE06			X	X		X	X	
6			GE06				X	X			X	X	X	X
7			GE06							X	X	X	X	
8										X		X	X	
9	GE06	GE06					X			X		X	X	
10				GE06	GE06	GE06	X		X	X				
11									X	X		X	X	
12							X	X	X	X	X	X	X	X
21	GE06						X			X	X	X	X	
22			GE06				X			X	X	X	X	
23								X		X	X	X	X	
24	GE06									X	X	X	X	
25			GE06							X	X	X	X	
26	GE06							X		X	X	X	X	
27										X		X	X	X
28							X			X	X	X	X	
29									X	X	X	X	X	
30	GE06									X			X	X
31										X		X	X	
32		GE06		GE06	GE06	GE06			X		X		X	
33												X	X	X
34										X		X	X	
35			GE06							X	X		X	X
36		GE06		GE06	GE06	GE06			X	X	X		X	
37										X	X	X	X	
38							X			X	X	X	X	
39	GE06						X				X		X	
40			GE06							X	X	X	X	X
41										X	X	X	X	X
42		GE06		GE06	GE06	GE06			X		X		X	
43	GE06							X		X	X		X	
44										X		X	X	
45									X	X	X	X	X	
46		GE06		GE06	GE06	GE06			X	X	X		X	
47		GE06		GE06	GE06	GE06				X	X		X	
48							X			X	X	X	X	
49	GE06	GE06						X		X	X	X	X	
50		GE06		GE06	GE06	GE06				X			X	
51										X	X	X	X	
52	GE06							X		X	X	X	X	
53		GE06		GE06	GE06	GE06				X	X		X	
54							X			X	X	X	X	
55			GE06				X			X	X	X	X	
56								X		X		X	X	
57	GE06		GE06					X		X		X	X	
58										X	X	X	X	
59									X	X	X	X	X	
60		GE06		GE06	GE06	GE06				X	X		X	
61										X	X	X	X	
62								X		X	X	X	X	
63							X			X	X	X	X	
64			GE06				X			X	X	X	X	
65			GE06								X	X	X	
66									X	X	X	X	X	
67	GE06									X	X		X	
68											X	X	X	

LEGENDA

Canali assegnati in GE06

Canali per i quali si stima un facile coordinamento

Canali per i quali si stima un articolato coordinamento

Canali il cui coordinamento risulta molto complesso o impossibile

Le "X" nelle colonne delle regioni italiane e dei paesi esteri indicano dove è in uso il canale

ALLEGATO 1.B

SARDEGNA
Tabella B
Ipotesi di utilizzo dei canali per la realizzazione di reti SFN regionali

	canale	condizioni di utilizzo A	B	C	Confronto scenario flessibile allargato
BANDA III	5	5			X - 93,7%
	6			6	X - 89,0%
	7			7	X - 81,3%
	8			8	
	9		9		X - 71,5%
	10			10	X - 92,2%
	11		11		
	12			12	
BANDA IV	21			21	X - 55,6%
	22			22	X - 92,2%
	23		23		
	24			24	X - 55,9%
	25			25	X - 91,9%
	26		26		X - 72,9%
	27		27		
	28			28	
	29		29		
	30		30		X - 73,2%
	31			31	
	32	32			X - 96,9%
	33		33		
	34			34	
BANDA V	35		35		X - 93,6%
	36	36			X - 96,7%
	37			37	
	38		38		
	39		39		X - 96,6%
	40		40		X - 93,0%
	41		41		
	42	42			X - 95,4%
	43		43		X - 97,2%
	44			44	
	45		45		X - 94,5%
	46	46			X - 95,5%
	47	47			X - 96,7%
	48			48	
	49	49			X - 97,1%
	50	50			X - 96,6%
	51			51	
	52		52		X - 96,3%
	53	53			X - 96,0%
	54			54	
	55		55		X - 94,9%
	56		56		X - 95,2%
	57	57			X - 95,3%
	58			58	
	59		59		
	60	60			X - 96,1%
	61			61	
	62		62		
	63		63		X - 94,7%
	64			64	X - 92,5%
	65		65		X - 94,5%
	66		66		X - 94,6%
	67			67	X - 70,5%
	68		68		
totale		11	24	21	34

LEGENDA (Riferita alle colonne A-C)

A	Reti SFN per le quali si stima un facile coordinamento
B	Reti SFN per le quali si stima possibile il coordinamento
C	Reti SFN per le quali si stima il coordinamento molto complesso.

nota: **Per tutti i canali compresi quelli di tipologia "A", allo stato attuale non è certa la possibilità di utilizzo in tuttli gli allotment per la realizzazione di reti SFN regionali (vedere Tabella A). Per un utilizzo certo delle risorse in tutti gli allotm**

Nella Colonna "Confronto" sono riportati i canali, e le rispettive coperture, valutati nel documento posto a consultazione pubblica e secondo quanto indicato nel paragrafo 4 della Relazione Tecnica.

07A10514

CIRCOLARI

CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 8 novembre 2007, n. **54.**

Modalità di applicazione, in via transitoria, della circolare CNIPA n. 53 del 5 luglio 2007, relativa alla valutazione preventiva sugli ordinativi di acquisizione di apparecchiature server nell'ambito della convenzione Consip.

Alle pubbliche amministrazioni e agli enti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1993, n. 39 e ai responsabili dei sistemi informativi automatizzati delle stesse amministrazioni ed enti e amministrazioni per conoscenza:

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti

All'Avvocatura generale dello Stato

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretariato generale

Al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie

Al Dipartimento della funzione pubblica

All'Autorità garante per la concorrenza e il mercato

All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Al Garante per la protezione dei dati personali

Alla Ragioneria generale dello Stato

La circolare CNIPA n. 53 del 5 luglio 2007 ha disposto che le pubbliche amministrazioni e gli enti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 comunichino preventivamente al CNIPA stesso, a fini valutativi, gli ordinativi di acquisizione di apparecchiature server in convenzione Consip.

In via transitoria, al fine di agevolare, in sede di prima applicazione della circolare n. 53/2007, le amministrazioni nella predisposizione della documentazione da allegare alle domande di valutazione, la circolare n. 53/2007 è integrata come segue.

a) Procedura per acquisti di server inferiori alle 10 unità.

La richiesta di valutazione va inoltrata al CNIPA indipendentemente dal numero di server che si intende acquisire.

Nel caso in cui l'acquisto di apparecchiature server sia relativo ad un quantitativo inferiore alle 10 unità, il CNIPA si riserva di effettuare la valutazione prevista dalla circolare n. 53/2007. Qualora tale valutazione non sia stata trasmessa all'amministrazione richiedente entro quindici giorni solari dalla data di ricezione della richiesta da parte del CNIPA, la valutazione deve intendersi favorevole.

b) Procedura per acquisti già previsti nel piano triennale dell'amministrazione.

Nel caso in cui l'acquisto di apparecchiature server sia stato già esplicitamente previsto dall'amministrazione in uno dei progetti programmati nel piano triennale per l'informatica trasmesso al CNIPA ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, l'amministrazione dovrà solamente comunicare al CNIPA l'intenzione di procedere all'acquisto aderendo a una convenzione Consip attraverso l'emissione di un ordinativo.

Il CNIPA non rilascerà in tal caso la valutazione sull'opportunità dell'acquisto prevista dalla circolare n. 53/2007.

Lo schema da utilizzare per predisporre la comunicazione relativa ad acquisti già previsti nel Piano triennale (all. 1) è disponibile sul sito web www.cnipa.gov.it

La comunicazione dovrà essere trasmessa al CNIPA con le modalità di cui al successivo punto *d).*

c) Semplificazione dello schema della richiesta e della documentazione a corredo.

Nel caso in cui l'acquisto di apparecchiature server non sia stato già esplicitamente previsto dall'amministrazione in uno dei progetti programmati nel piano triennale per l'informatica trasmesso al CNIPA ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, la richiesta e la documentazione a corredo da trasmettere al CNIPA dovranno essere predisposte dall'amministrazione utilizzando lo schema semplificato (all. 2) disponibile sul sito web www.cnipa.gov.it

La richiesta e la documentazione allegata dovranno essere trasmesse al CNIPA con le modalità di cui al successivo punto *d).*

d) Sottoscrizione della richiesta con firma digitale.

In via transitoria, la richiesta potrà essere trasmessa al CNIPA anche non sottoscritta digitalmente.

In tal caso, l'amministrazione richiedente dovrà specificare nella richiesta di non disporre di strumenti atti a sottoscrivere la stessa digitalmente, nelle modalità previste dalla circolare n. 53/2007.

Restano invariate le altre disposizioni previste dalla circolare n. 53/2007.

Roma, 8 novembre 2007

Il Presidente: PISTELLA

ALLEGATO 1

Schema della richiesta di valutazione per acquisti già programmati nel piano triennale per l'informatica ex art. 9 decreto legislativo n. 39/1993

All'Area Indirizzo, Supporto e Verifica P.A.C. CNIPA via Isonzo n. 21b - 00198 Roma

Oggetto: Circolare CNIPA n. 53 del 5 luglio 2007 - Valutazione preventiva sugli ordinativi di acquisizione di apparecchiature server in convenzione Consip - Acquisto già programmato nel piano triennale per l'informatica di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 39/1993.

In riferimento all'oggetto, questa amministrazione comunica a codesto centro che aderirà alla convenzione Consip .... emettendo un ordinativo di acquisto, relativo alle apparecchiature di seguito specificate.

Si comunica che il riferimento dell'amministrazione per eventuali comunicazioni è il sig...
tel. .... fax ....
e-mail: .... (a questo indirizzo verranno trasmesse eventuali comunicazione da parte del CNIPA).

Specifiche dell'ordinativo

1. Apparecchiature da acquisire.

Tipologia	Modello	Quantità	Costo unitario

Nota: Riportare tipologia, modello, quantità e costo unitario di tutte le apparecchiature che si intendono acquisire, inclusi gli eventuali ulteriori componenti previsti in opzione dalla convenzione Consip.

2. Motivazioni all'acquisto.

Nota: Riportare, in maniera discorsiva, le motivazioni dell'acquisizione, e, in particolare, i ruoli che saranno svolti dalle apparecchiature da acquisire nell'ambito dell'architettura tecnologica dell'acquirente, i progetti e/o servizi che le apparecchiature dovranno supportare.

Indicare in quale piano triennale dell'amministrazione è stato già programmato l'acquisto e in quale iniziativa e/o progetto facente parte del piano.

3. Collocazione fisica delle apparecchiature da acquisire.

Nota: Riportare in quale sala server o centro servizi saranno installate le apparecchiature acquisite. La sala server va identificata con il comune in cui è collocata e con l'indirizzo, a meno di ragioni di riservatezza, da motivare.

Data ....

Firma ....

ALLEGATO 2

Schema della richiesta di valutazione per acquisti non programmati nel piano triennale per l'informatica ex art. 9 decreto legislativo n. 39/1993

All'Area Indirizzo, Supporto e Verifica P.A.C. CNIPA via Isonzo n. 21b - 00198 Roma

Oggetto: Circolare CNIPA n. 53 del 5 luglio 2007 - Valutazione preventiva sugli ordinativi di acquisizione di apparecchiature server in convenzione Consip.

In riferimento all'oggetto, si richiede a codesto centro di esprimere la valutazione preventiva prevista dalla circolare n. 53 del 5 luglio 2007 relativamente all'ordinativo di server che viene di seguito specificato.

Si comunica che il riferimento dell'amministrazione per il procedimento in oggetto è il sig...
tel. .... fax ....
e-mail: .... (a questo indirizzo verrà trasmessa la valutazione del CNIPA).

Specifiche dell'ordinativo

Nota: Limitare le descrizioni agli elementi ritenuti necessari a motivare l'acquisizione.

1. Apparecchiature da acquisire.

Tipologia	Modello	Quantità	Costo unitario

Nota: Riportare tipologia, modello, quantità e costo unitario di tutte le apparecchiature che si intendono acquisire, inclusi gli eventuali ulteriori componenti previsti in opzione dalla convenzione Consip.

2. Motivazioni all'acquisto.

Nota: Riportare, in maniera discorsiva, le motivazioni dell'acquisizione, e, in particolare, i ruoli che saranno svolti dalle apparecchiature da acquisire nell'ambito dell'architettura tecnologica dell'acquirente, i progetti e/o servizi che le apparecchiature dovranno supportare.

3. Collocazione fisica delle apparecchiature da acquisire.

Nota: Riportare in quale sala server o centro servizi saranno installate le apparecchiature acquisite. La sala server va identificata con il comune in cui è collocata e con l'indirizzo, a meno di ragioni di riservatezza, da motivare.

Descrivere eventuali evoluzioni previste a breve-medio termine circa la collocazione della sala server o centro servizi.

4. Ruolo svolto dalla sala server nell'amministrazione.

Nota: Descrivere in maniera discorsiva il ruolo svolto dalla sala server o centro servizi nel contesto organizzativo e tecnologico dell'amministrazione.

Descrivere eventuali evoluzioni previste a breve-medio termine circa i ruolo della sala server o centro servizi.

5. Dotazioni informatiche attuali della sala server.

Nota: Descrivere in maniera sintetica ma completa le infrastrutture informatiche della sala server o CED dove saranno installate le apparecchiature acquisite.

Descrivere eventuali evoluzioni previste a breve-medio termine circa la dotazione della sala server o centro servizi.

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-290) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.